Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 295 del 21 novembre 1956

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 21 novembre 1956** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA" NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1956

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 novembre 1955, n. 8.

Approvazione del testo coordinato delle leggi relative alla istituzione del Fondo di solidarietà alberghiera.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 1 *del 5 gennaio* 1956)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1955, n. 11;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo;
Su proposta dell'Assessore delegato all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito testo coordinato delle leggi 10 febbraio 1951, n. 8 e 4 febbraio 1955, n. 11 relative alla istituzione del Fondo di solidarietà alberghiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 novembre 1955

ALESSI

RUSSO — LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 9 dicembre 1955. Registro n. 1, foglio n. 44.

TESTO COORDINATO

delle leggi relative alla istituzione del « *Fondo di solidarietà alberghiera* »

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di ricettività nella Regione, è istituito un « Fondo di solidarietà alberghiera » destinato ad agevolare le iniziative per

nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi, alberghi diurni e posti di ristoro, nonchè per l'ampliamento, il rimodernamento e l'adeguato arredamento di quelli esistenti.

Il fondo di solidarietà alberghiera è gestito dall'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo provvede alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 mediante costruzione ad iniziativa diretta ovvero mediante sovvenzioni ad enti e privati nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi in epigrafe, coordinate nel presente testo.

Art. 3.

L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo cura direttamente la progettazione degli impianti attinenti alle iniziative proprie, facendo ricorso all'opera di liberi professionisti le cui prestazioni saranno retribuite secondo le tariffe vigenti per opere pubbliche statali.

I progetti sono rimessi all'Assessorato dei lavori pubblici per la approvazione in linea tecnica e per la esecuzione delle opere.

Alla esecuzione delle opere provvede l'Assessorato dei lavori pubblici sotto la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa nei limiti della legge 3 febbraio 1951, n. 165.

Gli edifici costituiscono patrimonio della Regione e sono concessi in gestione ad enti e privati, che ne facciano richiesta, con l'obbligo per costoro di arredarli ed amministrarli in conformità delle prescrizioni contenute in apposita convenzione il cui schema tipo è predisposto dall'Amministrazione del turismo d'intesa con quella delle finanze, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

I lavori di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo può disporre a carico del Fondo di solidarietà alberghiera sovvenzioni a favore di enti o privati fino al 50 % della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere e per l'arredamento dei locali.

La misura e le garanzie per l'assegnazione e la erogazione delle sovvenzioni sono stabilite con il decreto di concessione.

E' obbligatorio il collaudo delle opere a cura dell'Assessore per i lavori pubblici ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 32, qualora la misura del contributo sia superiore a lire trecentomila.

Per l'erogazione dei contributi inferiori a lire 300 mila le garanzie relative all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e alle forniture dell'arredamento, nei modi prescritti, saranno specificate nello stesso decreto assessoriale di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Gli aspiranti ai benefici previsti dalle leggi in epigrafe coordinate nel presente testo, debbono indirizzare le domande, corredate da appositi progetti e dei relativi preventivi di spesa all'Assessorato del turismo e dello spettacolo, tramite l'Ente provinciale per il turismo che ne cura l'inoltro con motivato parere.

Le domande dirette ad ottenere il contributo per l'impianto di piccoli alberghi non possono essere prese in considerazione ove il relativo progetto non comprenda almeno un numero di tre camere da letto dotate di non più di due posti letto per camera.

Analoga norma viene applicata nei casi di miglioramento degli impianti già esistenti.

In ogni caso il piccolo albergo deve essere dotato:

a) di un arredamento costituito, per ciascuna camera, da letti con rete metallica; da un comodino; da un armadio a cassettone, da due sedie; da un tavolino e da un lavabo che sia, salvo comprovata impossibilità, da acqua corrente;

b) di un impianto igienico sanitario, costituito per ogni gruppo di non oltre quattro camere, da un cesso idraulico, e, salvo comprovata impossibilità, da un bagno o da una doccia;

c) limitatamente ai nuovi impianti, nelle località sprovviste di ristoranti il piccolo albergo deve essere anche attrezzato per la confezione dei pasti e dotato di una sala da pranzo idonea ad ospitare almeno dieci persone contemporaneamente.

Art. 6.

Salvo le disposizioni di legge sul vincolo alberghiero, le opere e gli arredi, per i quali si ottengono le agevolazioni previste dalle leggi in epigrafe coordinate nel presente testo non possono essere destinati ad altro uso e debbono essere mantenuti sempre in buono stato per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di ammissione al beneficio.

In caso di sottrazione degli arredi ammessi al contributo o di qualsiasi violazione del disposto del comma precedente, con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, si procede alla assegnazione a favore di terzi della gestione dell'impianto.

Nel decreto debbono essere determinate le norme della concessione, le modalità della gestione e la indennità dovuta al proprietario dell'impianto, eventualmente ridotta dalla somma necessaria all'acquisto o alla riparazione dei mobili sottratti o comunque gravemente deteriorati.

Art. 7.

Per l'attuazione dei fini previsti dalle leggi in epigrafe, coordinate nel presente testo, è stanziata nella rubrica « Turismo e Spettacolo » la somma di lire 200 milioni per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1954-55.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti agli oneri derivanti dalle leggi in epigrafe, coordinate nel presente testo, utilizzando i fondi disponibili sul fondo di solidarietà alberghiera e per il rimanente importo le disponibilità del capitolo 68 della previsione per l'anno finanziario in corso.

ALESSI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 giugno 1955, *n.* 480 A.

Costituzione del Consorzio regionale fra cooperative di produzione e lavoro « Trinacria » con sede in Palermo ed approvazione del relativo statuto.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1956)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 45 del 26 giugno 1950 che reca norme per la applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, modificata con legge 8 maggio 1949, n. 285;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 6 del 29 marzo 1951 che istituisce la Commissione regionale della cooperazione;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista la istanza del presidente del Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria » con sede in Palermo, in data 25 maggio 1955, con la quale si chiede l'istituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione regionale per la cooperazione, espresso in via di urgenza nella seduta del 1° giugno 1955, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale n. 6 del 29 marzo 1951 ed in riferimento al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su proposta dell'Assessore del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio regionale fra cooperative di produzione e lavoro « Trinacria » con sede in Palermo, ed è

approvato il relativo statuto, composto di n. 30 articoli, che, visto e firmato dall'Assessore regionale proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 giugno 1955

RESTIVO

GERMANÀ — MILAZZO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 22 dicembre 1955. Registro n. 1, foglio n. 49.

LEGGE 14 gennaio 1956, n. 1.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-1956. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 3 del 14 gennaio 1956*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-1956, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore delegato al Bilncio affari economici e credito.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-1956, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito.

Art. 3.

Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, approvato con l'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, sono inseriti i capitoli di spesa di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'assessore delegato al bilancio, affari economici e credito.

Art. 4.

In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 2 aprile 1951, n. 226, la Regione siciliana è autorizzata a corrispondere alla Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) anche per l'anno 1955 l'abbuono dei diritti erariali sugli spettacoil, previsto dall'art. 4 predetto.

Art. 5.

Gli impegni ed i pagamenti disposti sulla competenza del cap. n. 343 sono trasferiti al capitolo n. 259-bis di nuova istituzione.

La gestione dei residui vigenti al 1° luglio 1955 sul capitolo n. 343 continua ad essere svolta sul capitolo medesimo.

Art. 6.

La spesa autorizzata con l'art. 11 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è ridotta di L. 150.000.000 che si portano in diminuzione quanto a L. 100.000.000 dal capitolo n. 433 e quanto a L. 50.000.000 dal capitolo n. 434 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 7.

La spesa autorizzata con l'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, per l'anno finanziario 1955-56 è aumentata di L. 100.000.000 che si assegnano al capitolo n. 468 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 8.

La spesa autorizzata con l'art. 20 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è ridotta di L. 2.000.000, che si portano in diminuzione del cap. n. 477 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 9.

La spesa autorizzata con l'art. 22 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, per le finalità di cui al capitolo n. 491, è aumentata di L. 400.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 10.

L'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1955-1956 di cui all'art. 23 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, relativa al capitolo n. 499 è ridotta di L. 40.000.000.

L'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1955-1956 di cui all'art. 23 della citata legge regionale n. 42, relativa ai capitoli nn. 501, 507 e 511, è aumentata, rispettivamente, di lire 50.000.000, L. 60.000.000 e L. 30.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 11.

La spesa autorizzata con l'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, per l'anno finanziario 1955-56 è aumentata di L 60.000.000 che si iscrivono al cap. n. 552 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 12.

La spesa autorizzata con l'art. 30 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 100.000.000 che si assegnano al cap. n. 583 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 13.

La spesa autorizzata con l'art. 37 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 65.500.000 che si assegnano ai seguenti capitoli:

Cap. n. 346	L	25.000.000
Cap. n. 355	»	7.500.000
Cap. n. 641	»	33.000.000

Art. 14.

A decorrere dall'anno finanziario 1955-56 la spesa annua autorizzata con la legge regionale 27 novembre 1954, n. 41, è elevata a L. 2.800.000.

In deroga al disposto dell'art. 1 della citata legge regionale n. 41, la durata della convenzione ivi prevista è elevata ad anni dieci:

Art. 15.

La spesa autorizzata con l'art. 33 della legge 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 20.000.000 che si attribuiscono ai capitoli 609 e 610 in ragione di L. 10.000.000 per ciascuno di essi (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 16.

La spesa autorizzata con l'art. 42 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42 è aumentata di L 60.000.000 che si assegnano al capitolo 657 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 17.

La spesa autorizzata con la legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno finanziario 1955-56, è ridotta a L. 13.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*, cap. n. 658).

Art. 18.

La spesa autorizzata con l'art. 43 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 66.000.000 che si assegnano ai capitoli numeri 670, 671, 673, 676 e 680, giusta la seguente ripartizione:

Cap. n. 670	L.	30.000.000
Cap. n. 671	»	7.000.000
Cap. n. 673	»	5.000.000
Cap. n. 676	»	20.000.000
Cap. n. 680	»	4.000.000

Art. 19.

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, e dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56 l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 che si assegna al cap. n. 788 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 20.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*) si fa fronte utilizzando per L. 60.000.000 le maggiori entrate di cui alla tabella *A*) e per L. 960.000.000 gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 gennaio 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

TRIBUTI

Imposte dirette

Cap. n. 20. — Imposta sui fabbricati	L.	60.000.000

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE

Cap. n. 74 (modificata la denominazione). — Contributi di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche in Sicilia a carico o col concorso di organi statali o regionali articoli 16 e 20 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 1)		—
Totale degli aumenti dell'entrata	L.	60.000.000

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

BILANCIO, AFFARI ECONOMICI E CREDITO

Cap. n. 1. — Spese per l'Assemblea regionale	L.	350.000.000
Cap. n. 13. — Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie	»	45.000
Art. 12. — Pubblica istruzione L. 45.000		
Cap. n. 25. — Stipendi, salari e paghe al personale adibito al magazzino dell'Economato regionale. Assicurazioni sociali	»	3.000.000
Cap. n. 28. — Sussidi al personale adibito al magazzino dell'Economato regionale	»	20.000
Cap. n. 30. — Stipendi, salari e paghe al personale adibito all'Autoparco regionale. Assicurazioni sociali	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Premio giornaliero di presenza al personale adibito all'Autoparco regionale	»	600.000
Cap. n. 32. — Compensi per lavoro straordinario al personale adibito all'Autoparco regionale	»	100.000
Cap. n. 33. — Sussidi al personale adibito all'Autoparco regionale	»	100.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n. 76. — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione statale o di altre pubbliche amministrazioni, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 81. — Manifestazioni e celebrazioni pubbliche e spese di rappresentanza	»	10.000.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 112. — Sussidi al personale degli uffici periferici, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 122. — Sperimentazioni agrarie, acclimazione di semi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 123. — Uffici enologici. Cantine sperimentali, ecc.	»	2.000.000

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Cap. n. 227-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da corrispondere alla Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli (art. 4 della legge 2 aprile 1951, n. 226 (Spesa obbligatoria)		*per memoria*

IGIENE E SANITA'

Cap. n. 259. — Spese per la propaganda igienico-sanitaria. Contributi, concorsi, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 259-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari e nelle scuole materne	»	2.500.000

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap. n. 268. — Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali	L.	100.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 332. — Stipendi, assegni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari per sdoppiamenti di classi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 333. — Indennità e premi ai maestri nelle scuole sussidiarie	»	60.000.000
Cap. n. 335. — Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dall'Amministrazione regionale	»	10.000.000
Cap. n. 339. — Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 346. — Stipendi, assegni, retribuzioni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale al personale direttivo, insegnante, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 355. — Spese di ufficio e di cancelleria e fornitura e manutenzione di mobili, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 363-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa di un bollettino e per l'acquisto di pubblicazioni periodiche riguardanti la scuola, la cultura e l'arte	»	3.000.000
Cap. n. 373. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	218.403
Cap. n. 377. — Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti	»	20.000.000
Cap. n. 380. — Spese di acquisto di materiale storico, artistico e raro	»	1.000.000

TURISMO E SPETTACOLO

Cap. n. 394. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	L.	300.000
Cap. n. 400. — Spese inerenti ai servizi tecnici del Turismo e dello Spettacolo	»	47.500
Cap. n. 404. — Spese per la pubblicità attraverso la stampa italiana ed estera	»	15.000.000
Cap. n. 406 (modificata la denominazione). — Spese per l'acquisto di materiale artistico da destinare ai fini di propaganda turistica		

PARTE STRAORDINARIA

BILANCIO, AFFARI ECONOMICI E CREDITO

Cap. n. 413-*bis* (modificata la denominazione). — Contributi per l'organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni, fiere, mostre e mercati —

Cap. n. 428-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi a favore di Cooperative edilizie per la costruzione di case popolari. L. 10.000.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n. 447. — Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali in dipendenza di pubbliche calamità, ecc. L. 1.750.000

Cap. n. 449. — Spese per l'organizzazione di convegni, di congressi, ecc. » 30.000.000

Presidenza della Regione

Art. 1 (modificata la denominazione). — Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, spese di rappresentanza e per avvenimenti eccezionali, compensi e premi al personale e ad estranei all'Amministrazione, per avvenimenti eccezionali L. 30.000.000

Cap. n. 451-*quater* (di nuova istituzione) — Contributi e concorsi straordinari in favore della Scuola di amministrazione e direzione istituita presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Palermo » 15.000.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 456 — Spese per l'acquisto di automezzi, ecc. L. 1.131.161

Cap. n. 468. — Contributo a carico della Regione nel prezzo di acquisto di macchine agricole » 100.000.000

Cap. n. 475. — Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc. » 2.000.000

BONIFICA E FORESTE

Cap. n. 491. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc. L. 400.000.000

ENTI LOCALI

Cap. n. 501. — Contributi a favore di Enti locali nelle spese per la esecuzione di fiere, mostre e mercati a menti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici L. 50.000.000

Cap. n. 507. — Sussidi straordinari a favore di Istituzioni private di assistenza e beneficenza » 60.000.000

Cap. n. 511. — Sussidi a Ministri del culto, ecc. » 30.000.000

IGIENE E SANITA'

Cap. n. 541. — Fondo destinato per la concessione di sussidi straordinari ad Istituzioni pubbliche di assistenza sanitaria L. 20.000.000

Cap. n. 552. — Rette di ricovero presso preventori per bambini predisposti tbc. Contributi, ecc. » 60.000.000

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap. n. 560. — Contributi per l'organizzazione, la sistemazione o gli adattacarattere artigiano, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 562. — Contributi ad enti e privati per la partecipazione con prodotti siciliani a mostre, ecc. » 15.000.000

LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 583. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche, edili, ecc. . . . . . L. 100.000.000

LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 609. — Contributi, concorsi, e sussidi a patronati, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 610. — Contributi, concorsi e sussidi ad enti, patronati, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 619 (modificata la denominazione). — Contributi a scuole per assistenti sociali che svolgono corsi nella Regione —

Cap. n. 621 (modificata la denominazione). — Contributi ad enti o patronati giuridicamente riconosciuti che promuovono la costituzione di centri di servizio sociale. Spese di funzionamento —

Cap. n. 626. — Contributi per gli studi cooperativistici eseguiti per conto della Regione con particolare riferimento all'economia siciliana. Spese per favorire lo studio sul lavoro, ecc » 2.500.000

Cap. n. 631. — Concorso nelle spese sostenute da enti giuridicamente riconosciuti per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento di dirigenti di cooperative » 7.500.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 641. — Contributi a favore di aziende opifici ed officine, derivanti da convenzioni, ecc. L. 33.000.000

Cap. n. 647. — Fondo destinato per provvedere agli oneri derivanti dalla istituzione di un posto di professore di ruolo, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 651 — Spese per organizzazione il funzionamento e la vigilanza dei corsi, ecc » 10.000.000

Cap. n. 657 — Spese per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica, ecc » 60.000.000

Cap. n. 660. — Spese e contributi per attività, ecc » 7.000.000

TURISMO E SPETTACOLO

Cap. n. 670. — Contributi e concorsi di carattere straordinario per incoraggiare, sostenere e sviluppare le arti liriche, ecc L. 30.000.000

Cap. n. 671. — Contributi e concorsi di carattere straordinario per incoraggiare, sostenere o sviluppare le arti drammatiche » 7.000.000

Cap. n. 673. — Spese, contributi e concorsi di carattere straordinario per promuovere, sostenere e sviluppare nel campo dello spettacolo, manifestazioni aventi particolare importanza ai fini dell'incremento del turismo verso la Regione e in particolare per quanto concerne le rappresentazioni classiche » 5.000.000

Cap. n. 676. — Spese, contributi e concorsi per attività e manifestazioni sportive » 20.000.000

Cap. n. 680. — Concorso nelle spese sostenute da atleti della Regione che partecipino a gare, ecc. . . . . . » 4.000.000

CAPITOLI AGGIUNTI

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap. n. 788. — Spese di primo impianto dei centri sperimentali dell'industria L. 20.000.000

Totale degli aumenti della spesa (competenza). L. 1.730.925.075

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

BILANCIO, AFFARI ECONOMICI E CREDITO

Cap. n. 73. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative . . L. 492.925.075

AGRICOLTURA

Cap. n. 127. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali. Contributi, ecc. . . L. 1.500.000

Cap. n. 128. — Apicoltura: incoraggiamenti, premi e sussidi; trasporti, ecc. . . . » 2.000.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 343. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari e nelle scuole materne. Spese per conferenze, ecc. L. 2.500.000

PARTE STRAORDINARIA

BILANCIO, AFFARI ECONOMICI E CREDITO

Cap. n. 433. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese, ecc. L. 100.000.000

Cap. n. 434. — Spese per l'incremento del patrimonio della Regione mediante l'acquisto, ecc. » 50.000.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 477. — Anticipazioni per la compilazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento di fondi L. 2.000.000

ENTI LOCALI

Cap. n. 499. — Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc. L. 40.000.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 658. — Borse di studio e di perfezionamento L. 20.000.000

Totale delle diminuzioni della spesa (comp.) L. 710.925.075

Aumento netto della spesa (competenza). L. 1.020.000.000

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA *C*

Tabella dei capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

PARTE ORDINARIA

BILANCIO, AFFARI ECONOMICI E CREDITO

Cap. n. 25. — Stipendi, salari e paghe, ecc.
Cap. n. 30. — Stipendi, salari e paghe, ecc.

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Cap. n. 227-*bis*. — Somme da corrispondere all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), ecc.

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 26 gennaio 1956, n. 2.

Ulteriore finanziamento per l'attuazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 6 giugno 1949, n. 13.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 6 *del* 26 *gennaio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per le finalità previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 6 giugno 1949, n. 13, ratificato con legge regionale 28 luglio 1949, n. 24, concernenti i posti di assistenza sanitaria e sociale, ed in riferimento all'art. 3 di tale decreto è autorizzata una ulteriore spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di L. 50.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo precedente si fa fronte prelevando la relativa somma dal capitolo 73 del bilancio per l'esercizio in corso.

L'Assessore al bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 gennaio 1956

ALESSI

SALAMONE — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 26 gennaio 1956, n. 3.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 19 maggio 1953, n. 2 concernente: « Modifica all'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 6 *del* 26 *gennaio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 19 maggio 1953, n. 2, concernente « Modifica all'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 gennaio 1956

ALESSI

FASINO

LEGGE 27 gennaio 1956, n. 4.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 15, concernente la progettazione di opere di competenza degli enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 7 *del* 2 *febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 7 agosto 1952, n. 15, concernente « Progettazione di opere di competenza degli enti locali », con le seguenti modifiche:

all'art. 1 aggiungere dopo le parole: « relativi ad opere » le altre: « di interesse regionale anche se »;

all'art. 2 aggiungere il seguente secondo comma: « nell'esercizio 1955-1956 è autorizzata la spesa di L. 20.000.000 ».

Per far fronte all'onere di cui sopra le somme sono prelevate dal capitolo 73 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso. Per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con la legge del bilancio.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

All'art. 3 aggiungere il seguente terzo comma

« a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica i rapporti di prestazione dei professionisti privati, nonchè i rapporti derivanti da prestazioni effettuate dagli uffici tecnici degli enti locali o dagli uffici dell'Assessorato in forza della presente legge, sono regolati secondo la legge 2 agosto 1954, n. 32, e successive modifiche ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 gennaio 1956

ALESSI

FASINO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 28 gennaio 1956, n. 5.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 2 febbraio 1956*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, è modificato come segue:

« Per i terreni espropriati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni, l'Intendente di finanza, dietro istanza dei proprietari interessati od anche dell'ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, dispone che per il pagamento della imposta fondiaria, nonchè di qualsiasi altra imposta e contributo, afferenti, alla data di rilascio, a favore dell'ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, la quota dei cespiti soggetta a conferimento, venga escusso l'ente predetto cui fa carico anche l'indennità di mora dovuta all'esattore, con divieto all'esattore stesso di compiere qualsiasi procedura a carico dell'iscritto a ruolo ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1956

ALESSI

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 30 gennaio 1956, n. 6.

Provvidenze per le aziende danneggiate da eventi meteorici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 2 febbraio 1956*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del testo unico sul « Nuovo catasto terreni » approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive aggiunte e modificazioni, i proprietari conduttori o coltivatori diretti di aziende che abbiano subito per effetto di alluvioni, mareggiate, grandinate o altri eventi meteorici, un danno non inferiore al 50 % del prodotto ordinario del fondo, possono chiedere la sospensione del pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari nonchè delle relative sovraimposte comunali e provinciali e addizionali.

Art. 2.

Le istanze dirette alla intendenza di finanza debbono essere redatte in carta libera e presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, anche tramite le condotte, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 3.

L'accertamento dell'esistenza e della entità dei danni per le particelle catastali colpite è effettuato dall'Ispettorato agrario provinciale che si avvale anche delle condotte agrarie.

Gli Ispettorati agrari provinciali competenti debbono inoltrare all'intendenza di finanza le istanze, corredate dalla didichiarazione di accertamento, entro venti giorni dalla data di presentazione.

In base agli accertamenti degli Ispettorati agrari l'Intendenza di finanza provvede sulle singole domande.

Art. 4.

La sospensione prevista dall'art. 1 della presente legge è accordata per la durata di un anno a partire dalla scadenza successiva alla data del verificarsi dell'evento calamitoso.

Il recupero delle imposte e sovrimposte nonchè delle addizionali, il cui pagamento viene sospeso in conformità alle norme stabilite dalla presente legge, sarà effettuato in 12 rate bimestrali successive al compimento del predetto anno di sospensione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 gennaio 1956

ALESSI

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 30 gennaio 1956, n. 7.

Modifiche alla legge 8 agosto 1949, n. 49, sulle attribuzioni dell'Assessorato per il turismo e lo spettacolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 2 febbraio 1956*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'art 2 della legge 8 agosto 1949, n. 49, è aggiunto il seguente comma

« Per l'attuazione di iniziative relative alle materie di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'art. 1, sono ammesse aperture di credito ai sensi della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti delle spese preventivate per ogni singola manifestazione ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge 8 agosto 1949, n. 49, è aggiuntò il seguente comma:

« Quando le iniziative sono assunte dagli Enti provinciali per il turismo, fermo restando il limite soprà indicato per la determinazione del contributo, il pagamento del relativo ammontare può essere disposto in base ai preventivi deliberati dai rispettivi Consigli di amministrazione ed approvati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti, comunque, a presentare, ad iniziative realizzate, i consuntivi di spesa ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 gennaio 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 30 gennaio 1956, n. 8.

Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 2 febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al Presidente della Regione e dagli Assessori (effettivi, supplenti o delegati) è attribuita, con decorrenza dal 1° agosto 1955, una indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante, rispettivamente, al Presidente ed ai Vice presidenti dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

Nei casi di trasferte degli assessori, per ragioni di ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio ed è corrisposta una indennità, per rimborso delle spese di soggiorno, pari a quella spettante ai Deputati dell'Assemblea in caso di viaggi per incarico dell'Assemblea stessa.

Al Presidente della Regione, spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità fissata dal precendente comma, maggiorata del 50 %.

Art. 3.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando le disponibilità di cui al capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 gennaio 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 5 febbraio 1956, n. 9.

Provvedimenti per l'edilizia popolare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 9 febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 e per la durata di trentacinque anni, l'Assessore ai lavori pubblici è autorizzato ad assumere ulteriori impegni, per l'ammontare annuo di lire 200.000.000, ai sensi delle leggi regionali 12 aprile 1952, n. 12, e 10 luglio 1953, n. 38, per il pagamento dei contributi in annualità costanti per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

Art. 2.

Per le costruzioni edilizie finanziarie, in tutto o in parte, con fondi regionali e destinate a sorgere in zone urbane ed extraurbane di nuova formazione, i progetti relativi dovranno prevedere anche i servizi pubblici necessari.

Sono ammissibili ai finanziamenti, anche se successivi alla progettazione e alla esecuzione delle costruzioni di alloggi e relativi servizi pubblici, le opere necessarie per i servizi sociali e quelle per i servizi religiosi, compresi quelli parrocchiali che hanno relazione con lo stato delle persone.

Il progetto per le costruzioni di alloggi può prevedere la acquisizione dell'intera area necessaria anche per i suddetti servizi pubblici, sociali e religiosi, stabilendo il relativo prezzo in perizia, ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12.

Il decreto assessoriale, che approva il progetto, deve indicare il termine, entro il quale le aree sono sottoposte ad espropriazione.

Art. 3.

Gli atti di trasferimento in proprietà degli alloggi e di altre unità immobiliari connesse, costruiti col concorso o coi contributi o a totale carico della Regione siciliana sono soggetti al pagamento della imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Art. 4.

Agli istituti ed enti, che costruiscono alloggi popolari con contributo o per conto della Regione siciliana, può essere assegnata, sull'importo dei singoli progetti esecutivi, una aliquota nella misura massima del 4 %, destinata a far fronte alle spese di progettazione, appalto, direzione, vigilanza, collaudo e amministrazione dei lavori appaltati.

Art. 5.

La spesa di L. 200.000.000, per l'esercizio in corso, graverà sul capitolo 73 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Le spese per le opere previste nell'art 2 graveranno sulle somme disponibili sullo stanziamento operato con l'art. 1, n. 2, lettera *b*), della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 12.

Esaurita tale disponibilità, sarà istituito nella rubrica « Lavori pubblici », un apposito capitolo di spesa, e la misura dello stanziamento sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

L'Assessore al bilancio, agli affari economici ed al credito è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 6.

Con la legge di approvazione del bilancio di ciascun esercizio finanziario potranno essere aumentati i limiti degli impegni da assumere per la esecuzione di programmi di edilizia, popolare ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12, e della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 febbraio 1956

ALESSI

FASINO — STAGNO D'ALCONTRES

DECRETO PRESIDENZIALE 3 marzo 1953, n. 28-A.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento dell'Ospedale civico V. E. II di Catania.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 10 dell'11 febbraio* 1956)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1950 con la quale, in esecuzione della deliberazione in data 9 dicembre 1949 del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civico V. E. II di Catania approvata dal Prefetto di Catania in data 12 febbraio 1950, il presidente dell'Ospedale civico Vittoro Emanuele II di Catania chiede che siano dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un nuovo padiglione destinato alle sale necroscopiche, ai gabinetti ed ai lavori di analisi ed anatomo-patologici;

Considerato che il progetto esecutivo delle opere anzidette, redatto in data 21 marzo 1948 dall'ing. Ernesto De Luca, per una spesa complessiva di lire 26.000.000, è stato deliberato con atto consiliare del 15 giugno 1949, n. 354 ed ha ottenuto la prescritta approvazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza nella seduta del 23 luglio 1949 nonchè quella del Comitato tecnico amministrativo del provveditore delle Opere pubbliche della Sicilia nell'adunanza del 27 giugno 1949;

Considerato che il progetto anzidetto è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune di Catania per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 febbraio 1950 e sulla « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 11 del 18 marzo 1950 e che la relazione sommaria dell'opera da eseguirsi e il relativo progetto tecnico sono stati depositati per ugual periodo di tempo presso la Segreteria generale del comune di Catania;

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata contro il progetto di cui sopra;

Ritenuto che le opere sopra menzionate tendono ad eliminare una delle più gravi deficienze esistenti nel complesso ospedaliero della città di Catania ed a porre l'Ospedale civico V. E. di Catania in condizioni di funzionare regolarmente, dotandolo dei necessari servizi, laboratori ed impianti, in rispondenza alle esigenze igienico-sanitarie della moderna tecnica ospedaliera;

Esaminati gli atti;

Visto il parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nella adunanza della Sezione consultiva del 21 dicembre 1950, le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici;

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili le opere di cui al progetto 21 marzo 1948, citato in narrativa, redatto dall'ing. Ernesto De Luca ed approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civico Vittorio Emanuele II di Catania nella seduta del 9 dicembre 1949.

Art. 2.

Le opere anzidette saranno iniziate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e condotte a termine nel periodo massimo di due anni dal loro inizio.

Art. 3.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civico Vittoro Emanuele II di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 3 marzo 1953

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 31 *ottobre* 1955. *Registro n.* 1, *foglio n.* 35.

LEGGE 17 febbraio 1956, n. 10.

Provvedimenti per assicurare la continuità della esecuzione delle opere pubbliche regionali durante il periodo invernale e modifiche alla legge 2 agosto 1954, n. 32.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 18 *febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nei capitolati d'appalto delle opere pubbliche finanziate in tutto od in parte con fondi regionali e di quelle di pertinenza di tutti gli enti sottoposti a vigilanza o a controllo della Regione, oltre la durata complessiva dei lavori, devono essere determinati, tenuto conto delle condizioni climatiche, ambientali della natura dell'opera, gli importi minimi mensili dei lavori la cui esecuzione ricada nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo.

Dagli importi minimi mensili sono esclusi quelli relativi a materiali in provvista, a compensi a corpo e a qualunque altra spesa che non abbia attinenza con l'impiego della manodopera sul posto.

Art. 2.

Nei casi di inosservanza dei minimi mensili è applicata una penale in misura del 25% sull'importo in meno eseguito, da stabilirsi in capitolato oltre i provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'albo degli appaltatori e salvo l'applicazione dell'art 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. La predetta penale è applicata sui certificati mensili di acconto.

Agli effetti del minimo di importo di lavori di cui al precedente articolo non è ammessa compensazione tra un mese e l'altro dello stesso periodo.

Art. 3.

Per tutta la durata contrattuale i pagamenti sono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di acconto mensili, che sono rilasciati dal direttore dei lavori entro otto giorni dalla relativa scadenza.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

« Nell'elenco dei collaudatori sono ammessi ingegneri o architetti sia in attività di servizio che in istato di quiescenza nei ruoli di uffici tecnici statali o di enti o istituti di diritto pubblico.

A giudizio dell'Assessore ai lavori pubblici possono essere iscritti nell'elenco anche liberi professionisti ».

Art. 5.

Per la composizione della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 della legge 2 agosto 1954, n. 32 [illegible] la nomina di funzionari dell'Amministrazione statale, regionale o di ruoli di altri enti pubblici.

Art. 6.

L'art. 11 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri, per le opere pubbliche di interesse regionale, anche se di competenza degli enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

a) l'ispettore superiore del ruolo tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici per le opere di importo fino a lire 25 milioni;

b) l'ispettore centrale del medesimo ruolo per le opere di importo fino a lire 50.000.000;

c) il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche a norma del secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, per le opere di importo superiore a lire 50 milioni.

A richiesta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il parere dell'ispettore superiore previsto dalla lettera *a*) del presente articolo può essere sostituito da quello dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente per territorio ».

Art. 7.

L'art. 15 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

« E' data facoltà all'Amministrazione regionale di concedere alle imprese appaltatrici una anticipazione fino ad un massimo di due decimi dell'importo dei lavori appaltati quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata

L'anticipazione è recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.

L'impresa appaltatrice, per gli accordi di cui sopra, è tenuta a fornire garanzie, anche con fidejussione, di un istituto di credito o di assicurazione

Sulla somma ricevuta in anticipo la ditta è tenuta a corrispondere un tasso del 5% che verrà contabilizzato sugli stati di avanzamento e versato di volta in volta alla entrata del bilancio regionale.

Delle facoltà di cui al primo comma del presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi anche in favore degli enti incaricati della esecuzione di lavori condotti in economia diretta. In tali casi gli enti sono esonerati dal prestare la garanzia di cui al terzo comma del presente articolo ».

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 febbraio 1956

ALESSI

FASINO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 18 febbraio 1956, n. 11.

Modifiche alla legge istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 20 *febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 4 della legge 18 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:

« Per le case da costruire, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'E.S.C.A.L.

Ove il Comune non disponga di aree idonee e non abbia i mezzi finanziari per provvedere a proprie spese all'acquisto, previa attestazione del competente organo di controllo, l'E.S.C.A.L provvede all'acquisto diretto dell'area, e nel caso che questo non sia possibile, promuove la espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, aggiungendo la relativa spesa all'importo dei lavori da eseguire.

Per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'E.S.C.A.L.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge sulle espropriazioni sopracitate ».

Art. 2.

Il Governo della Regione è autorizzato a concedere garanzia per i mutui che l'Ente siciliano per le case ai lavoratori contrae, sostituendo ai Comuni per la costruzione di alloggi in base alla legge 2 luglio 1949 n. 408.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 febbraio 1956

ALESSI

FASINO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 18 febbraio 1956, n. 12.

Provvedimenti per il piano regolatore di Palermo e per il piano territoriale di coordinamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 20 *febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il piano regolatore generale e particolareggiato delle opere di risanamento igienico ed edilizio della città di Palermo, disposto con l'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43, sarà elaborato dalla amministrazione comunale di Palermo, unitamente al piano territoriale di coordinamento comprendente i territori dei comuni di Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Piana degli Albanesi, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Villabate, di cui alcuni per l'intero territorio ed altri parzialmente, come segnato nella planimetria allegata alla presente legge con lettera *A*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n. 1150 del 1942.

Art. 2.

Partecipano alla elaborazione del piano territoriale di coordinamento i sindaci dei Comuni interessati.

Art. 3.

Nei limiti della spesa autorizzata con l'art. 3 della legge 4 dicembre 1954, n. 43, l'Assessore regionale per i lavori pubblici concede al comune di Palermo anticipazioni d'importo non superiore a L. 20.000.000 ciascuna.

Le anticipazioni successive alla prima sono concesse dopo la presentazione dei rendiconti relativi alle precedenti anticipazioni, firmati dal direttore dell'Ufficio dei lavori pubblici del comune di Palermo e vistati dal sindaco di Palermo.

Sui fondi anticipati sarà provveduto al pagamento delle spese per l'acquisto di strumenti topografici di piante topografiche, di attrezzi e generi da disegno e cancellerie, al pagamento di compensi, diarie e trasferte a professionisti, funzionari e consulenti, ai rilievi topografici e fotogrammetrici del territorio comunale e della zona d'influenza, alle spese di stampa, di trasporto ed imballaggi.

Art. 4.

Le spese da sostenersi per la compilazione del piano territoriale di coordinamento graveranno sul fondo stanziato con l'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43.

Le somme relative verranno utilizzate nei modi indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

Il termine stabilito dall'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1957.

Art. 6.

Il piano regolatore generale e particolareggiato della città di Palermo, nonchè i piani territoriali di coordinamento indicati nell'art. 1 della presente legge saranno pubblicati con le modalità indicate nella legge 27 ottobre 1851, n. 1402.

I predetti piani saranno approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica disciplinata con il decreto del presidente della Regione del 18 novembre 1955, n. 477-A.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 febbraio 1956

ALESSI

FASINO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 18 febbraio 1956, n. 13.

Provvedimenti per il completamento e la integrazione di programmi regionali di opere pubbliche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 20 *febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa ripartita di L. 5.000.000.000 per la esecuzione di opere, previste nell'art. 1 lettere *a*), *b*) ed *c*) della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1954, n. 31 e per le finalità dell'art. 3, lettere *a*) e *c*) della legge 26 gennaio 1953, n. 2.

L'esecuzione delle opere sarà effettuata con la procedura e le modalità indicate nella legge alla quale ciascuna opera si riferisce.

Art. 2.

La ripartizione della somma indicata nel precedente articolo fra le diverse categorie indicate nell'articolo medesimo, è effettuata in rapporto alle esigenze di esecuzione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, di concerto con quello per il bilancio, affari economici e credito.

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'art. 1 va ripartita per cento milioni sull'esercizio finanziario in corso e per la rimanente somma, in parti eguali sugli esercizi 1956-57 e 1957-58.

Alla spesa relativa all'esercizio in corso si farà fronte prelevando la somma occorrente dalle disponibilità del cap. 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1955-56.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 febbraio 1956

ALESSI

FASINO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 20 febbraio 1956, n. **14**.

Assegnazione dei terreni acquisiti alla coltura agraria a seguito di opere di bonifica idraulica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 20 febbraio 1956*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Salvo quanto stabilito negli articoli seguenti, ai fini dell'applicazione dei titoli III della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si tiene conto dei terreni prosciugati o in corso di prosciugamento all'atto dell'entrata in vigore della predetta legge a seguito di opere pubbliche di prosciugamento o per effetto della esecuzione di opere pubbliche di bonifica di cui al secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche se emersi ed acquisiti alla coltura successivamente.

Art. 2.

Ove non sia stato ancora determinato il reddito previsto dal primo comma dell'art. 23 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, il medesimo, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, sarà stabilito dall'ispettore agrario provinciale, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo conto della utilizzazione ordinaria all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria.

Avverso il provvedimento che determina il reddito imponibile, è ammesso ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro il termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione.

Art. 3.

Per la esenzione dal conferimento prevista dal primo comma dell'art. 25 della citata legge di riforma agraria si ha riguardo alla condizione dei terreni al 25 ottobre 1955. Sono altresì esenti da conferimento i terreni oggetto della presente legge che risultino destinati all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto le medesime siano comprese in piani o progetti già approvati ed abbiano concreto inizio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I lotti saranno assegnati per sorteggio tra i lavoratori capifamiglia che, prima del compimento delle opere di bonifica, traevano prevalentemente i mezzi del loro sostentamento esercitando la loro attività produttiva nelle zone prosciugate o che, al 25 ottobre 1955, conducevano direttamente i terreni soggetti al presente conferimento, purchè, all'atto della pubblicazione della presente legge, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 della legge regionale di riforma agraria.

L'elenco di tali aventi diritto al sorteggio sarà formato, sulle domande degli interessati presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, dalla Commissione di cui al citato articolo 39.

Ove residuassero dei lotti, sarà proceduto all'assegnazione secondo le norme ordinarie.

Art. 5.

Ai terreni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme dei titoli primo e secondo della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge *non sono* validi, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire, gli atti di trasferimento tra vivi e gli atti di costituzione, o conferimento in società che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955 e che abbiano per oggetto i terreni di cui all'art. 1 della presente legge.

I termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sono determinati rispettivamente al 15 febbraio 1954 ed al 15 febbraio 1953.

E' riconosciuta tuttavia validità agli atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legge 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955.

Sono altresì validi gli atti di trasferimento di data certa anteriore al 25 ottobre 1955, semprechè gli acquirenti abbiano la qualità di coltivatori diretti e non posseggano nel complesso del loro patrimonio una estensione di terreno superiore a quella prevista per l'applicazione dei benefici della legge sulla piccola proprietà contadina.

La superficie oggetto degli atti di cui ai comma terzo e quarto del presente articolo va imputata sulla eventuale quota residuata ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento.

Non si dà luogo ai benefici di cui all'art. 11 del decreto legge 24 febbraio 1948, n. 114.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare gli atti di trasferimento compiuti dopo il 15 febbraio 1955, qualora appaiono diretti al fine di sottrarsi in tutto od in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1956

ALESSI

MILAZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 20 febbraio 1956, n. **15**.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-56 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 20 febbraio 1956*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito.

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'art. 23 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 500.000.000 che si assegnano quanto a L. 400.000.000 al capitolo n. 513 e quanto a L. 100.000.000 al capitolo n. 514 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 4.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*, si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

TRIBUTI

Imposte dirette

Cap. n. 21. — « Imposta sui redditi di ricchezza mobile » L. 120.000.000

Cap. n. 22 — « Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » » 30.000.000

Tasse ed imposte indirette sugli affari

Cap. n. 27. — « Imposta sulle concessioni o donazioni » L. 50.000.000

Cap. n. 30. — « Imposta generale sull'entrata » » 250.000.000

Cap. n. 35. — « Imposta ipotecaria » » 20.000.000

Dogane ed imposte indirette sui consumi

Cap. n. 55. — « Dogane e diritti marittimi » L. 57.500.000

Totale degli aumenti dell'entrata L. 527.500.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

Finanze, demanio e patrimonio

Cap. n. 228. - « Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E., ecc. » L. 27.500.000

PARTE STRAORDINARIA

Enti locali

Cap. n. 513. — « Fondo per le spese straordinarie ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, da effettuarsi anche mediante l'assegnazione agli organi periferici per l'assistenza, ecc. » . . . . . . L. 400.000.000

Cap. n. 514. — « Sussidi e contributi in favore di persone e famiglie che si trovino in condizioni di bisogno in dipendenza di pubbliche calamità, ecc. » . . . . . . L. 100.000.000

Totale degli aumenti della spesa L. 527.500.000

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 16.

Esenzione dalla imposta sul bestiame.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 20 *febbraio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ferme restando le esenzioni previste dall'art. 123 del testo unico per la Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni, sono esenti dall'imposta sul bestiame i coltivatori diretti, i mezzadri ed i braccianti agricoli limitatamente a due capi di bestiame equini o bovini, nonchè i vetturini e carrettieri limitatamente ad un solo equino semprechè ne siano proprietari ed esercitino personalmente l'attività di conducente.

Art. 2.

Ai fini del godimento delle esenzione si sommano i capi di bestiame posseduti dai componenti il numero familiare di guisa che lo stesso nucleo non può beneficiare della esenzione oltre il limite di cui al precedente articolo. Vengono considerati componenti il nucleo familiare coloro che costituiscono unica famiglia ai sensi dell'art. 112 del testo unico per la Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3.

I Comuni in relazione alla diminuzione del gettito di imposta conseguente all'applicazione dei precedenti articoli e nei limiti di essa, sono autorizzati ad aumentare l'imposta sul bestiame che non rientra nella esenzione indicata nella presente legge, entro i limiti massimi consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1956

ALESSI

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 27 marzo 1956, n. 17.

Modifiche al secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge 5 aprile 1954, n. 9.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 30 *marzo* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, sono rispettivamente così modificati:

« Quando, la richiesta di contributo viene avanzata da cooperative agricole e loro consorzi, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di

stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e di locali per il ricovero delle macchine agricole, può essere concesso, oltre al contributo di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, un premio non superiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

« I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche all'Istituto regionale della vite e del vino per la costruzione, il riattamento e l'attrezzatura di cantine sociali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » con effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 marzo 1956

ALESSI

MILAZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 27 marzo 1956, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 27.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 30 marzo* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 1. della legge regionale 4 aprile 1955, n. 27 è sostituito dal seguente:

« L'Assessore per la Pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per l'istruzione di una cattedra di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 marzo 1956

ALESSI

CANNIZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 27 marzo 1956, n. 19.
Ulteriore finanziamento per l'attuazione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, concernente le unità ospedaliere circoscrizionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 30 marzo* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 450.000.000 da iscriversi per L. 200.000.000 nel bilancio per l'esercizio finanziario in corso e per L. 250.000.000 nel bilancio dell'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 2.

Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 marzo 1956

ALESSI

SALAMONE — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 27 marzo 1956, n. 20.
Contributo della Regione per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 30 marzo* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a favore del comune di Messina, la spesa di L. 150.000.000, in unica soluzione da gravare sul bilancio della Regione siciliana, quale contributo per il completamento dei lavori di ricostruzione e di arredamento, nonchè per le attrezzature del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

La somma sarà prelevata dal cap. 73 del bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56.

L'Assessore per il bilancio, gli affari economici ed il credito è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 marzo 1956

ALESSI

RUSSO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 27 marzo 1956, n. 21.
Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 30 marzo* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le contestazioni esistenti e sopravvenute sul diritto di proprietà tra privati ed enti pubblici e relative a terreni soggetti agli obblighi previsti dal titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, si intendono trasferite sulla indennità dovuta a norma dell'art. 42 della detta legge.

Restano fermi in ogni caso a carico del proprietario nei confronti del quale esistono le contestazioni previste al comma precedente, gli obblighi previsti dai titoli I e II della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 marzo 1956

ALESSI

MILAZZO — LO GIUDICE — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 3 aprile 1956, n. 22.

Concessione di anticipazioni a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 3 *aprile* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali della Regione anticipazioni, senza interessi, rivolte ad assicurare la continuità del pagamento degli assegni al personale, del servizio di distribuzione di medicinali ai poveri e del servizio per la nettezza urbana, delle rette di ricovero e di spedalità.

Art. 2.

Le anticipazioni previste dall'articolo precedente devono avere carattere assolutamente integrativo del fabbisogno occorrente per gli scopi nell'articolo stesso indicati e devono essere garantite:

a) per i Comuni dalla quota dell'imposta generale sull'entrata dai diritti erariali su pubblici spettacoli e dalla quota dell'imposta sui fabbricati e dell'imposta sui fondi rustici dovuti dalla Regione per il periodo di un anno, e da delegazioni mensili o bimestrali, accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni sono disposte;

b) per le Amministrazioni provinciali: dalla quota dell'imposta generale sull'entrata e di tre quinti dell'addizionale 5% istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, dovuti dalla Regione nel periodo di un anno e da delegazioni mensili o bimestrali, accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni vengono disposte.

In casi assolutamente eccezionali, ove risulti comprovata l'impossibilità di poter rilasciare le delegazioni previste dal comma precedente, la garanzia può essere data anche con cessioni sui mutui a pareggio dei bilanci, sempre che i mutui stessi siano stati deliberati, nei modi di legge, dalle Amministrazioni interessate e la relativa contrattazione sia stata autorizzata da parte degli organi competenti.

Art. 3.

All'assegnazione delle somme necessarie per la concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge si provvede con decreti dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, a termini dell'art. 7 del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, inscrivendo le somme stesse fra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto legislativo medesimo.

Art. 4.

Alle anticipazioni già concesse all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 aprile 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 4 aprile 1956, n. 23.

Norme di polizia mineraria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 4 *aprile* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le norme di polizia mineraria contenute nella presente legge si applicano ai lavori delle miniere, ricerche minerarie, cave e torbiere, nonchè a quelli degli impianti di arricchimento e di trasformazione delle sostanze minerali, annessi alle lavorazioni stesse.

Alle stesse norme, in quanto applicabili, sono altresì soggetti i lavori di scavo in sotterraneo, non aventi finalità minerarie. Denunzia dei lavori di scavo di cui sopra dovrà essere fatta all'Ingegnere Capo del Distretto minerario, a cura dell'imprenditore, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 2.

I lavori indicati nell'articolo precedente debbono essere eseguiti in modo da garantire efficacemente la sicurezza e la salute delle persone; non recare pregiudizio alla razionale ed adeguata utilizzazione del giacimento ed evitare, nocumento agli edifici, strade, sorgenti, corsi d'acqua, condutture e manufatti in genere, pubblici e privati.

Art. 3.

Presso ogni miniera o cava che impieghi almeno 50 operai sono nominati due addetti alla sicurezza, uno designato dall'imprenditore ed uno eletto dagli operai, col compito di coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza, attraverso suggerimenti e segnalazioni, atti a garantire la incolumità e la salute dei lavoratori.

Tali suggerimenti e segnalazioni sono riportati su un apposito registro che dovrà essere tenuto sul posto del lavoro ed esibito ai funzionari del Distretto minerario.

Gli addetti alla sicurezza durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il Corpo delle miniere vigila sulla osservanza della presente legge e delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del successivo art. 17.

I funzionari tecnici del Corpo delle miniere e gli altri pubblici funzionari a ciò delegati dall'Assessore all'industria ed al commercio, hanno facoltà di visitare ed ispezionare tutti i lavori e gli impianti delle miniere, delle ricerche minerarie, delle cave e delle torbiere, nonchè degli stabilimenti annessi.

Gli esercenti e i dirigenti di queste hanno l'obbligo di agevolare tali visite ed ispezioni, apprestando anche i mezzi locali di trasporto e di fornire i dati e le informazioni richiesti dai detti funzionari per l'adempimento del loro ufficio.

Nel caso di rifiuto i suddetti tecnici sono assistiti, a richiesta, dalle autorità locali di pubblica sicurezza.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle norme riguardanti i posti di salvataggio e di pronto soccorso è affidata al Corpo delle miniere.

Il Corpo delle miniere concorre, altresì, alla vigilanza per la applicazione delle norme sull'igiene del lavoro nelle miniere. Nello svolgimento di tali compiti può avvalersi della consulenza tecnica di medici specialisti.

Art. 6.

Qualora l'ingegnere capo ravvisi la necessità di particolari provvedimenti, ai fini della tutela della sicurezza della salute delle persone, nonchè della razionale ed adeguata utilizzazione del giacimento, adotta i provvedimenti stessi con propria determinazione, dopo aver sentito i dirigenti e gli addetti alla sicurezza ed esperito le opportune indagini.

Nel caso in cui l'irregolare condotta dei lavori dipenda dalla imperizia o dall'insufficienza del personale dirigente o sorvegliante, l'ingegnere capo può imporre all'esercente l'ob-

bligo di sostituire od integrare il personale medesimo assegnandogli all'uopo un congruo termine.

Nel caso di pericolo alle persone o alle cose, i funzionari tecnici del Corpo delle miniere possono impartire, di loro iniziativa, in via provvisoria, prescrizioni di carattere urgente, mediante comunicazioni scritte all'esercente o al personale dirigente o sorvegliante.

Le prescrizioni definitive sono emanate e comunicate entro dieci giorni dalle prime, dall'ingegnere capo, sentito l'esercente. Le determinazioni dell'ingegnere capo sono affisse all'albo della miniera, ricerca, cava o torbiera.

Art. 7.

Contro le determinazioni dell'ingegnere capo, di cui all'articolo precedente, l'esercente può avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla notifica, all'Assessore all'industria ed al commercio.

Può anche ricorrere qualsiasi lavoratore addetto alla miniera, ricerca, cava o torbiere, entro dieci giorni dalla data dell'affissione del provvedimento stesso.

Sul ricorso decide l'Assessore all'industria ed al commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.

Art. 8.

Qualora l'ingegnere capo riconosca che i lavori di miniere, ricerche, cave e torbiere vicine, mettano in pericolo la reciproca sicurezza, egli può ordinare, salve le altre prescrizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo art. 17 nonchè dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che i lavori siano assoggettati, in tutto o in parte, a direzione unica.

Sentiti gli interessati, l'ingegnere capo fissa un termine per la nomina del direttore, per la redazione di un programma di esercizio e per un accordo sulla ripartizione delle spese relative alla direzione unica e all'erogazione dei fondi necessari.

Scaduto infruttuosamente il termine prescritto, l'ingegnere capo, con propria determinazione, nomina il direttore e stabilisce la quota di spese da sostenere da ciascun interessato, nonchè il deposito di una congrua somma presso la Cassa regionale.

Contro la determinazione dell'ingegnere capo che impone la direzione unica, è ammesso ricorso ai sensi dei comma primo e terzo dell'art. 7.

Le controversie inerenti alla ripartizione delle spese sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 9.

Qualora un sondaggio od uno scavo per la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali sia situato in vicinanza di strade pubbliche, costruzioni, impianti, corsi di acqua, sorgenti, condutture e manufatti in genere, l'ingegnere capo, sentiti, ove occorra, altri organi pubblici, può prescrivere i provvedimenti che ritiene opportuni per la sicurezza.

L'ingegnere capo può altresì disporre il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni, da farsi presso la cassa regionale.

Art. 10.

Gli eventuali danni derivanti dai lavori previsti nell'articolo precedente, nonchè quelli derivanti da inosservanza delle norme dell'art. 2 devono essere risarciti dall'esercente della miniera, ricerca, cava e torbiere, nella misura provvisoriamente determinata dall'ingegnere capo, il quale, ove occorra, può consultare all'uopo un perito.

Le controversie relative a tale determinazione sono decise dall'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Nei casi d'infortuni classificati gravi dal regolamento, e quando si verifichino circostanze eccezionali che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, degli edifici, delle strade e dei corsi d'acqua, o l'integrità dei giacimenti, l'esercente o il personale dirigente e sorvegliante ne deve immediatamente informare l'ingegnere capo del Distretto minerario il quale, qualora l'esercente non lo faccia, ordina direttamente le opere di salvataggio e quelle di prevenzione dei pericoli e ne informa l'Assessore all'industria ed al commercio.

Art. 12.

Per le opere di salvataggio e quelle necessarie a prevenire pericoli imminenti, gli esercenti di miniere, ricerche e cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione i mezzi ed il personale di cui possono disporre.

In caso di rifiuto, l'ingegnere capo ed i funzionari tecnici del corpo delle miniere hanno facoltà di disporre la requisizione dei mezzi ritenuti necessari. I corrispondenti indennizzi sono a carico dell'esercente della miniera, ricerca o cava soccorsa.

In caso di urgenza ed assenza dei funzionari tecnici del corpo delle miniere, il sindaco adotta i provvedimenti indispensabili.

Art. 13.

All'esecuzione dei provvedimenti emanati in base alla presente legge, l'ingegnere capo, in caso di inadempienza da parte degli interessati, può provvedere d'ufficio, a spese degli stessi.

La nota di tali spese, nonchè di quelle indicate nell'art. 12, è resa esecutiva con provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, ed è riscossa dall'esattore delle imposte dirette con procedura privilegiata.

Contro la determinazione dell'ingegnere capo è ammesso ricorso all'Assessore all'industria e commercio, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 7.

Nella legge per il bilancio saranno stanziate le somme da mettere a disposizione degli Uffici minerari distrettuali per le anticipazioni.

Art. 14.

Le determinazioni dell'ingegnere capo, agli effetti della presente legge, vengono notificate agli esercenti mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo dei sindaci dei Comuni dove gli esercenti stessi hanno eletto domicilio.

Art. 15.

Nei casi di resistenza all'esecuzione di provvedimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento, l'ingegnere capo, indipendentemente dall'azione penale, può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.

Art. 16.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite con l'ammenda fino a lire 500.000 aumentabili fino al doppio in caso di particolare gravità.

E' ammessa la oblazione.

Art. 17.

Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, per disciplinare: l'organizzazione interna dei servizi di sicurezza delle miniere, cave e torbiere; la procedura per l'emanazione dei provvedimenti da parte dell'autorità mineraria; la prevenzione degli infortuni sia in genere che specificatamente per i vari servizi delle lavorazioni; l'igiene del lavoro; il pronto soccorso; l'organizzazione del salvataggio; l'accertamento delle infrazioni e quanto altro attiene alla sicurezza delle persone e delle cose nelle lavorazioni minerarie e di cava ed alla tutela dei giacimenti.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni di polizia mineraria in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1956

ALESSI

BONFIGLIO — LO GIUDICE

LEGGE 4 aprile 1956, n. 24.

Sovvenzione agli istituti scientifici universitari siciliani per il pagamento dei diritti doganali relativi alla importazione di apparecchiature scientifiche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 4 *aprile* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Agli Istituti scientifici delle università siciliane, che importano macchine, apparecchiature e strumenti speciali destinati a servire per scopi scientifici o didattici, può essere concessa una sovvenzione pari all'ammontare dei diritti doganali afferenti alle importazioni medesime.

La sovvenzione viene concessa con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore alla pubblica istruzione, da emettersi previamente all'acquisto dei macchinari da importare, in seguito a circonstanziata domanda del rettore dell'università.

La erogazione della sovvenzione, nell'importo corrispondente ai diritti doganali dovuti, è effettuata in seguito a presentazione delle bollette doganali di importazione definitiva.

Il trasferimento degli impianti non preventivamente autorizzato importa la decadenza dal beneficio e la restituzione alla cassa della Regione dell'ammontare della sovvenzione concessa.

Art. 2.

L'Assessore delegato al bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando le somme necessarie dal cap. 251 del bilancio della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1956

ALESSI

CANNIZZO — LO GIUDICE — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 4 aprile 1956, n. 25.

Norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 4 *aprile* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore regionale per l'igiene e la sanità è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami riservato ad ufficiali sanitari con almeno 15 anni di interinato anche se abbiano superato il minimo di età previsto dalle leggi vigenti, o metà di tale periodo di interinato se combattenti dall'ultima guerra mondiale, limitato a quelle sedi dove il posto di ufficiale sanitario non è stato messo a concorso o per le quali il concorso è stato bandito e non si sono ancora iniziate le prove.

A favore degli ufficiali sanitari non combattenti, agli effetti del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nel corso della seconda guerra mondiale, viene computato come servizio civile.

Art. 2.

Gli esami del concorso di cui all'art. 1 consisteranno in una prova teorico-pratica di idoneità sulle materie previste dal testo unico della legge sanitaria vigente.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal prefetto di ciascuna Provincia, ai sensi del decreto legge 11 marzo 1935, n. 281 (art. 8), secondo la seguente composizione:

a) un funzionario dell'Amministrazione dell'interno di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, o di corrispondente posizione di carriera nell'Amministrazione suddetta a norma del più recente ordinamento degli impiegati dello Stato, con funzioni di presidente della commissione;

b) due docenti universitari, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica;

c) un funzionario medico appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica di grado non inferiore al 7° o di corrispondente posizione di carriera in essa Amministrazione a norma del più recente ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato;

d) un ufficiale sanitario capo di ufficio sanitario comunale designato dal Comune interessato.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1956

ALESSI

SALAMONE

LEGGE 20 aprile 1956, n. 26.

Provvedimento per il funzionamento dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 26 *aprile* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per far fronte alle prime esigenze di impianto e di organizzazione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, le somme già stanziate in bilancio e non erogate negli anni 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, ai sensi della lettera *e*) dell'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la legge di ratifica 18 luglio 1952, n. 40, sono corrisposte all'Ente a titolo di contributo straordinario.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1956

ALESSI

RUSSO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 20 aprile 1956, n. 27.

Provvedimenti per l'incremento dello sport.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 26 *aprile* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad assumere, nelle forme e nei limiti indicati negli articoli seguenti, oneri finanziari per la costruzione, lo ampliamento, l'adattamento, il restauro e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità indicate nell'art. 1, l'Amministrazione regionale provvede direttamente ovvero concorre al finanziamento delle opere sportive in conformità di quanto disposto nell'art. 7.

Art. 3.

Le iniziative dirette della Regione sono prese tenendo conto delle realizzazioni che il C.O.N.I., nell'espletamento dei propri compiti, deve attuare nell'Isola.

La programmazione di massima risultante da tale coordinamento è approvata con decreto del Presidente della Regione, udita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di intesa col C.O.N.I.

Art. 4.

La progettazione delle opere eseguite direttamente dalla Regione è curata dall'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo, che può avvalersi del servizio impianti sportivi del C.O.N.I., o degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni o di liberi professionisti, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 2 agosto 1954, n. 32, e successive modifiche.

I progetti, previo parere della Commissione impianti sportivi del C.O.N.I., sono approvati con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici.

All'esecuzione delle opere provvede l'Assessore per i lavori pubblici con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32.

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo determina, di volta in volta, con proprio decreto, sentito il C.O.N.I., l'ente al quale è affidato l'esercizio degli impianti sportivi, ove questo non venga richiesto dal Comune interessato.

Art. 5.

I progetti delle opere, che fruiscono del contributo della Regione, sono approvati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 6.

Le aree occorrenti per la costruzione dei nuovi impianti previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli che rientrano nelle realizzazioni del C.O.N.I. sono scelte previa intesa con l'amministrazione comunale interessata. La scelta è sottoposta ad approvazione da parte dell'Assessore per i lavori pubblici, previo parere del Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica, previsto dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 1955, n. 477-A. Il suolo occorrente per la realizzazione delle opere può essere espropriato ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed i lavori relativi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

La Regione può assumere l'onere relativo alle espropriazioni del suolo occorrente per le opere per le quali provvede direttamente e di quello occorrente per le realizzazioni del C.O.N.I. rientranti nei fini della presente legge.

Art. 7.

Entro il limite massimo del 40 % della disponibilità per ogni esercizio finanziario, l'Assessore per il turismo e lo spettacolo può erogare contributi sia a favore di enti pubblici che di enti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti da una federazione sportiva.

Tali contributi sono destinati alla realizzazione di opere sportive minori ivi comprese le attrezzature fisse, ma, comunque costituenti un insieme organico e funzionale senza alcun carattere di precarietà, il cui progetto non importi una spesa superiore ai 10 milioni.

Sono ammesse a contributo, entro il limite del 20% della aliquota di cui al 1° comma anche le spese per l'acquisto di attrezzatura sportiva mobile, nonchè per l'equipaggiamento.

Art. 8.

Il collaudo degli impianti eseguiti direttamente o a mezzo di contributi della Regione è effettuato dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 9.

La concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della presente legge, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature fisse, è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Ente concessionario di apposito disciplinare contenente l'impegno di non destinare ad altro uso le opere eseguite.

In caso di inadempienza, l'Assessore per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di concedere a terzi l'esercizio dell'impianto sportivo, stabilendo apposite norme per la concessione e le modalità della gestione.

Art. 10.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge è stanziata, nella rubrica « Turismo e Spettacolo » del bilancio della Regione, la somma di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61.

L'Assessore per il bilancio, gli affari economici e il credito è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

E' abrogata la legge regionale 12 febbraio 1955, n. 14. Restano fermi per gli scopi di cui alla legge medesima gli stanziamenti già iscritti in bilancio per la legge stessa.

L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1951, n. 35, è modificato come segue:

« I contributi della Regione sono erogati in base a preventivo di spesa approvato dall'Assessorato dei lavori pubblici, se trattasi di impianti o di attrezzature fisse, ovvero dall'Ente provinciale per il turismo se trattasi di equipaggiamento o di attrezzature mobili.

La misura dei contributi, che comunque non può superare il 50% del preventivo di spesa approvato, nonchè le garanzie per l'assegnazione e l'erogazione degli stessi sono stabilite con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di apposita Commissione composta:

1) da un componente nominato dall'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo, presidente;

2) da un componente tecnico designato dall'Assessore per i lavori pubblici, membro scelto su terna proposta dal Collegio regionale ingegneri ed architetti siciliani;

3) dal rappresentante regionale del C.O.N.I. membro;

4) da due esperti nominati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo, membri;

5) da un tecnico designato dal C.O.N.I.

La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo.

Gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della legge regionale, di cui al comma precedente, sono abrogati.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1956

ALESSI

FASINO — RUSSO —
STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 23 aprile 1956, n. 28.

Modifica alla legge regionale 4 aprile 1956, n. 25, concernente norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 28 del 26 aprile 1956*).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 25, è modificato come segue:

alle parole: « anche se abbiano superato il minimo di età previsto dalle leggi vigenti »;

sono sostituite le seguenti altre: « anche se abbiano superato il limite di età previsto dalle leggi vigenti ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 aprile 1956

ALESSI

SALAMONE

LEGGE 23 aprile 1956, n. 29.

Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni di controllo previste dall'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 28 del 26 aprile* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai fini e per l'applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6, l'Amministrazione regionale può avvalersi di personale di ruolo dello Stato destinandolo in posizione di comando o di distacco presso gli Assessorati degli enti locali e del bilancio, affari economici e credito.

Il personale di cui sopra è considerato in soprannumero.

Il periodo di comando e di distacco avrà durata non superiore ad un anno.

Il personale di cui ai comma precedenti non può superare il numero complessivo di 100 unità.

Per lo stesso periodo possono essere distaccati presso gli Assessorati degli enti locali e del bilancio, affari economici e credito, anche dipendenti di ruolo degli altri rami dell'Amministrazione centrale della Regione.

Il personale dello Stato, attualmente in servizio presso la Regione in posizione di comando o di distacco, può rimanere ancora per la durata di un anno nella stessa posizione presso l'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Entro lo stesso termine di un anno previsto all'articolo precedente sarà provveduto con personale dei ruoli regionali mediante regolari concorsi e secondo le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 aprile 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 23 aprile 1956, n. 30.

Istituzione del Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 28 del 26 aprile* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito, presso l'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo, il Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.

Art. 2.

Il Consiglio:

a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi, sulle iniziative e sui programmi annuali per i quali l'Assessore per il turismo e lo spettacolo ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessore provvedimenti diretti a potenziare il turismo, lo spettacolo e lo sport in Sicilia.

Art. 3.

Il Consiglio è composto da un presidente scelto dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo e dei seguenti membri

1) un rappresentante del Commissariato nazionale per il turismo;

2) un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici;

3) un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione;

4) un rappresentante dell'Assessorato dei trasporti e comunicazioni;

5) il capo del servizio turismo dell'Amministrazione regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport;

6) il capo del servizio spettacolo e sport dell'Amministrazione regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport;

7) i presidenti degli Enti provinciali per il turismo;

8) due rappresentanti delle Aziende di soggiorno e turismo della Sicilia;

9) un rappresentante delle Aziende di cura della Sicilia;

10) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori (E.N.A.L.);

11) un rappresentante del Touring Club Italiano;

12) un rappresentante del Comitato Olimpionico nazionale Italiano (C.O.N.I.);

13) un rappresentante del Club Alpino Italiano (C.A.I.);

14) un rappresentante dell'Automobile Club Italiano (A.C.I.);

15) un rappresentante dell'Associazione regionale degli albergatori;

16) un rappresentante dell'Associazione regionale delle agenzie di viaggio;

17) un rappresentante dei produttori cinematografici;

18) tre rappresentanti dell'A.G.I.S. di cui uno per la lirica, uno per la prosa ed uno per la cinematografia;

19) tre rappresentanti dei lavoratori di cui uno dell'albergo, uno dello spettacolo ed uno delle agenzie di viaggio;

20) uno esperto per ciascuna materia attinente al turismo, allo spettacolo ed allo sport.

Art. 4.

Il presidente ed i componenti del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo, di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

Il Consiglio è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

In seno al Consiglio sono costituite tre Commissioni, alle quali può essere affidata dal presidente la trattazione degli argomenti specifici attinenti al turismo, allo spettacolo ed allo sport.

Esse sono così composte:

a) Commissione per il turismo.

Vi fanno parte i componenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell'art. 3, nonchè il rappresentante dei lavoratori delle agenzie di viaggio di cui al n. 19 e l'esperto in materia di turismo di cui al n. 20 dello stesso art. 3.

b) Commissione per lo spettacolo.

Vi fanno parte i componenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 10, 17 e 18 dell'art. 3, nonchè il rappresentante dei lavoratori dello spettacolo di cui al n. 19 e l'esperto in materia di spettacolo di cui al n. 20 dello stesso art. 3.

c) Commissione per lo sport.

Vi fanno parte i componenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 3, nonchè l'esperto in materia di sport di cui al n. 20 dello stesso art. 3.

Dette Commissioni sono presiedute dallo stesso presidente o da un suo delegato scelto tra i rispettivi componenti.

Art. 7.

Ai componenti il Consiglio regionale si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 7 agosto 1952, n. 14, ratificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42

La spesa per il funzionamento del Consiglio farà carico all'apposito capitolo del bilancio della Regione.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 aprile 1956

ALESSI

RUSSO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 23 aprile 1956, n. 31.

Norme sulla delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 23 del 26 aprile 1956*).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I funzionari preposti alla direzione di uffici generali o di un ramo dell'Amministrazione centrale della Regione, di grado non inferiore al 5°, possono essere delegati, per gli affari rientranti nella competenza dei servizi cui sono preposti, a firmare:

a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

b) gli atti che comportano una spesa non superiore a un milione.

Restano comunque esclusi dalla facoltà di delega:

a) i decreti concernenti la nomina di impiegati;

b) i decreti concernenti il distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione, di personale di ruolo o non di ruolo, comunque denominato, della Amministrazione statale o di Enti pubblici in genere;

c) i decreti concernenti missioni od incarichi;

d) i decreti relativi al pagamento di indennità spettanti ai membri dei Consigli e delle Commissioni, eccetto il caso che si tratti di indennità tassativamente stabilite come compenso di intervento alle sedute;

e) i decreti concernenti l'autorizzazione delle ore di lavoro straordinario, da emanare ai sensi del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni od integrazioni;

f) i decreti di concessione di sussidi e compensi di qualsiasi natura al personale;

g) i decreti di pagamento di somme da imputare al capitolo delle spese casuali.

Art. 2.

I funzionari indicati nell'art. 1, e, in loro sostituzione, i funzionari di grado non inferiore al 6°, possono essere delegati a firmare i titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni regolarmente assunti.

Art. 3.

Le deleghe di cui ai precedenti articoli sono conferite mediante decreti, da registrare alla Corte dei conti, del Presidente della Regione o degli Assessori regionali per i rami di rispettiva competenza.

Art. 4.

Le deleghe conferite in forza del decreto legislativo Presidenziale 25 ottobre 1952, n. 28, convertito nella legge 13 marzo 1953, n. 14, restano in vigore sino alla fine del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ferma la facoltà di revoca da parte dell'Amministrazione.

Art. 5.

Il decreto legislativo del Presidente regionale 25 ottobre 1952, n. 28, ratificato con la legge 13 marzo 1953, n. 14, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 aprile 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

DECRETO PRESIDENZIALE 9 aprile 1956, n. 1.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 31 del 12 maggio 1956*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3;

Considerato che, al fine di rendere operante la citata legge, si ravvisa la necessità di emanare norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa;

Considerato che, per ragioni di materia, ai sensi del decreto Presidenziale 29 luglio 1955, n. 265-A, l'intesa con l'Assessore per le finanze deve considerarsi esaurita nella competenza del Presidente della Regione;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 20 ottobre 1955;

Decreta:

CAPO I

Modalità per la concessione dei benefici

Art. 1.

Per beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, gli interessati devono trasmettere domanda in carta legale all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo per il tramite degli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, che la invieranno con proprio motivato parere.

La domanda dovrà essere corredata del progetto di massima delle opere che si intendono realizzare, della relazione tecnica e del piano economico finanziario.

La domanda deve indicare la qualifica dei richiedenti e, qualora i proprietari dell'immobile o i gestori dell'azienda siano più di uno, deve essere firmata da tutti i comproprietari o gestori o dai loro procuratori e, nel caso di società, dai rappresentanti legali della società stessa.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo è costituito un Comitato tecnico il quale, esaminate le domande, presenta all'Assessore una relazione sulla rispondenza di ciascuna iniziativa ai requisiti di legge, sulla misura dell'intervento finanziario occorrente per mutuo e contributo rateale.

Fanno parte del Comitato tecnico:

il dirigente del servizio turismo dell'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo, che lo presiede;

quattro funzionari appartenenti rispettivamente alle Amministrazioni regionali per le finanze, per il bilancio, per i lavori pubblici e per l'igiene e la sanità, indicati dall'Assessore competente per materia;

due membri designati dalla organizzazione regionale degli albergatori;

due esperti turistici scelti dall'Assessore preposto alla Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo.

Le funzioni di segretario, sono espletate da un funzionario dell'amministrazione per il turismo e lo spettacolo.

I componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione, sono nominati con decreto dell'Assessore preposto all'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo. Essi durano in carica due anni.

Art. 3.

Per le iniziative riconosciute meritevoli di accoglimento, gli interessati saranno invitati a trasmettere, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione e tramite il competente Ente provinciale per il turismo, che la invierà entro 30 giorni, con proprio motivato parere consiliare dopo avere accertato che siano state adempiute tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, la seguente documentazione, in duplice copia, da predisporsi tenendo conto degli eventuali suggerimenti dati dalla Amministrazione per il turismo e lo spettacolo:

1) relazione descrittiva dettagliata delle opere da realizzare;

2) elaborati tecnici, in duplice copia, costituiti da: relazione tecnica — piante di tutti i piani in scala non inferiore a un centesimo con l'esatta indicazione dell'uso a cui vengono adibiti i vari locali — sezioni, prospetti e planimetrie generali, completi di quote e misure, sottoscritti da un tecnico a ciò abilitato secondo le vigenti leggi — preventivi di spesa, sottoscritti come sopra, nel caso di opere murarie ed impianti fissi oppure sottoscritti dal richiedente nel caso di arredamento e di attrezzature varie.

I grafici di progetti dovranno essere muniti del visto di approvazione da parte della Commissione edilizia comunale e, per le opere la cui esecuzione possa interessare la tutela di monumenti o le bellezze naturali, dal visto di approvazione da parte delle competenti Sopraintendenze.

I preventivi di spesa devono essere muniti del visto del Genio civile e dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale ai fini della congruità dei prezzi;

3) certificato storico catastale dal quale dovrà risultare l'ultimo trapasso di proprietà dell'area o dell'immobile cui ineriscono le opere da finanziare;

4) certificato rilasciato dalla competente Camera di commercio dal quale risulta la ditta che gestisce l'esercizio alberghiero o l'impianto turistico nonchè, nel caso di società, documenti idonei ad attestare le persone autorizzate a rappresentare legalmente la società;

5) adesione del proprietario, da comprovarsi con atto notarile, ai fini della trascrizione del vincolo alberghiero nel caso di concessione di mutui ai gestori per l'esecuzione di opere murarie per esercizi alberghieri;

6) dichiarazione del Comune, attestante la data di inizio delle opere progettate e della consistenza di quelle eseguite alla data di presentazione della domanda;

7) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti se sia stata o meno presentata istanza al Commissariato nazionale per il turismo oppure ad istituti bancari, ai fini dell'applicazione della legge n. 691 del 4 agosto 1955 o di altre analoghe provvidenze nazionali o regionali;

8) eventuali altri documenti che potranno essere richiesti dal Comitato tecnico.

Art. 4.

La misura del mutuo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, può raggiungere il 50% della spesa riconosciuta occorrente col decreto di concessione per le opere stabili, compreso il valore dell'area, ed il 25% della spesa riconosciuta occorrente per arredamento e le attrezzature.

La concessione dei mutui per nuove costruzioni è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado in favore del Banco di Sicilia sugli immobili ai quali si riferiscono i finanziamenti.

I mutui relativi ad opere di ampliamento o di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garantiti con ipoteche, anche di grado inferiore al primo, sull'immobile stesso o con ipoteche di primo grado su altri immobili ritenuti idonei, oppure con la presentazione di altre adeguate garanzie, quali depositi di titoli, fidejussioni di banche, enti, società e persone, polizze assicurative e simili.

La capienza di tali garanzie sarà vagliata dal Banco di Sicilia.

Art. 5.

Il contributo rateale di cui all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, in ragione del 3% annuo e nel limite massimo di venti annualità è commisurato ad un importo non superiore al 50% del capitale riconosciuto occorrente per l'esecuzione delle opere, compreso il valore dell'area, e del 25 % del capitale riconosciuto occorrente per l'arredamento.

Art. 6.

Le provvidenze di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono cumulabili purchè complessivamente non superino: per le opere, il 50% della spesa riconosciuta occorrente: per l'attrezzatura, il 25% della spesa relativa.

Gli impianti alberghieri finanziati ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, sono vincolati alla destinazione ad uso alberghiero per tutta la durata del mutuo o, in ogni caso, per un tempo non inferiore ad anni quindici dalla data della loro attivazione. A tale scopo verrà fatta eseguire, a carico degli interessati, la trascrizione di detto vincolo presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Art. 7.

Il contributo rateale di cui al precedente art. 5 è assegnato con decreto dell'Assessore preposto alla Amministrazione per il turismo e lo spettacolo ed è corrisposto direttamente agli aventi diritto dopo che il Genio civile avrà effettuato il collaudo finale delle relative opere e dell'arredamento.

Il contributo rateale è scontabile presso gli istituti finanziari.

Art. 8.

Potranno usufruire dei contributi rateali di cui all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3 oltre i proprietari di immobili anche le ditte che gestiscono gli impianti ivi previsti avuti in locazione, ed in rapporto alla durata di essa, che intendano ripararli e migliorarli nelle strutture e nell'arredamento ai fini della funzionalità e del decoro.

Art. 9.

L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo potrà trattare con carattere preferenziale le domande concernenti richieste di mutuo per l'aggiornamento degli impianti alberghieri esistenti al fine del mantenimento della classifica in base alle caratteristiche volute dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 10.

La concessione del mutuo è disposta con decreto dell'Assessore preposto all'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo.

Il decreto stabilisce la durata dell'ammortamento, il termine di inizio e quello di ultimazione delle opere.

La durata dell'ammortamento non può essere superiore ad un periodo di venticinque anni e il termine per l'ultimazione delle opere non può essere fissato oltre il ventiquattresimo mese dalla data del decreto stesso.

Il Banco di Sicilia, in base al decreto di concessione del mutuo, procede alla stipula del relativo contratto preliminare.

Art. 11.

I mutui di cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, possono essere concessi, con le garanzie ivi previste, oltre che ai proprietari degli impianti ricettivi, anche alle ditte che li gestiscono, a condizione che il proprietario dell'immobile consenta di sottoporre l'impianto al vincolo di cui all'art. 2 della legge stessa, da trascriversi a norma del 1° comma dell'art. 16 del decreto legge 29 maggio 1946, n. 452.

Art. 12.

Sulle somme mutuate in base ai precedenti articoli è dovuto al Banco di Sicilia l'interesse del 3% all'anno.

L'ammortamento dei mutui si effettua mediante pagamento di semestralità costanti, comprendenti la quota capitale e la quota interesse.

Nell'eventuale periodo di preammortamento, l'interesse a carico del mutuatario è parimenti fissato in ragione del 3%.

Art. 13.

I mutui, alla cui somministrazione il Banco di Sicilia sarà autorizzato dall'amministrazione regionale a provvedere in

contanti col fondo costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, sono erogati in unica soluzione al termine dei lavori.

Sono ammesse liquidazioni parziali nei limiti proporzionali della spesa di progetto e quella riconosciuta occorrente, in base a stati di avanzamento dei lavori approvati con la stessa procedura prevista per il collaudo.

Sulle somministrazioni sarà operata la ritenuta di garanzia nella misura del 5% che sarà corrisposta al mutuatario ad avvenuto collaudo delle opere e ad integrale e regolare esecuzione del progetto approvato.

Art. 14.

Ogni variante di carattere sostanziale che gli interessati intendano apportare ai progetti, deve essere sottoposta preventivamente all'esame del Comitato tecnico. Quando le varianti comportino una spesa inferiore o pari a quella ammessa a mutuo, semprechè dette varianti siano riconosciute necessarie e non vengano a menomare i requisiti tecnici essenziali e l'importanza turistica del progetto, il mutuo concesso viene, a seconda dei casi, o ridotto o confermato dall'Assessore, sentito il Comitato tecnico, in relazione all'ammontare della spesa delle opere che si intendano effettivamente eseguire.

Art. 15.

L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di eseguire sul posto accertamenti, in ordine ai progetti presentati ed alla regolare esecuzione delle opere finanziarie, avvalendosi di funzionari propri o degli Enti provinciali pel turismo o di tecnici di propria fiducia.

Art. 16.

Ai fini della somministrazione del mutuo, gli interessati dovranno presentare le contabilità dei lavori e dell'arredamento all'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo, la quale accerterà, a mezzo di collaudo tecnico effettuato dal Genio civile e di sopraluogo effettuato dal competente Ente provinciale pel turismo o da propri funzionari, l'integrale e regolare esecuzione del progetto approvato ed autorizzerà, nel caso favorevole, il Banco di Sicilia a corrispondere la somma stabilita.

Entro trenta giorni dal collaudo dei lavori, il Banco di Sicilia procederà alla stipulazione dell'atto definitivo di mutuo e la prima semestralità di ammortamento del mutuo scadrà il 1° gennaio e il 1° luglio successivi alla data di stipulazione.

Art. 17.

L'Assessore preposto al bilancio, di concerto con quello preposto al turismo e allo spettacolo, è autorizzato a stipulare col Banco di Sicilia la convenzione relativa alla gestione del fondo istituito con la legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3.

CAPO II

Coordinamento con la legislazione vigente

Art. 18.

Non possono essere ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3:

a) le opere, gli impianti e gli arredi che beneficino di provvidenze ai sensi del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561; del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452; del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 453; del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399; della legge 29 luglio 1949, n. 481; della legge 28 giugno 1952, n 677 e della legge 4 agosto 1955, n. 691;

b) le opere, gli impianti e gli arredi che fruiscano delle provvidenze previste nelle leggi regionali 10 febbraio 1951, n. 8 e 4 febbraio 1955, n. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 9 aprile 1956

ALESSI

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 aprile 1956, Registro n. 1, foglio n. 92.

LEGGE 17 maggio 1956, n. 32.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-56 (Terzo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 32 del 19 maggio 1956*).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito.

Art. 3.

Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, approvato con l'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, sono inseriti i capitoli di spesa di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito.

Art. 4.

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito.

Art. 5.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1955-56, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *E*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito.

Art. 6.

La quota di cui alla lettera *C*, del maggior provento di cui al capitolo 89 risultante dall'annessa tabella *A*, derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, è attribuita al capitolo n. 416 (rubrica bilancio, affari economici e credito).

Art. 7.

La spesa autorizzata con il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 4.000.000 che si assegnano al capitolo n. 451 (veggasi la annessa tabella *B*).

Art. 8.

La spesa autorizzata con l'art. 23 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42 è ulteriormente aumentata di L. 184.375.796, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 500	L. 15.000.000
Cap. n. 507	» 15.000.000
Cap. n. 513	» 154.375.796

Art. 9.

La spesa autorizzata con l'art. 24 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 200.000.000 che si assegnano per L. 150.000.000 al cap. n. 538 e per L. 50.000.000 al cap. n. 540.

Art. 10.

La spesa autorizzata con l'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata di L. 2.000.000 che si assegnano al cap. n. 546 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 11.

Per le finalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, convertito con modificazioni nella legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, l'ulteriore spesa di L. 4.850.000 che si assegna al capitolo n. 560 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 12.

Per le finalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è autorizzata per l'anno in corso, l'ulteriore spesa di L. 5.000.000 che si assegna al capitolo n. 562 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 13.

La spesa autorizzata con l'art. 30 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è ulteriormente aumentata, per l'anno finanziario 1955-56, di L. 280.000.000 che si assegnano quanto a L. 230.000.000 al cap. n. 581 e quanto a L. 50.000.000 al cap. n. 583 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 14.

Per la costruzione di edifici pubblici da destinare a sede di servizi di particolare interesse scientifico regionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 130.000.000 che si assegna al capitolo n. 584-*bis* di nuova istituzione (rubrica Lavori Pubblici).

Il capitolo n. 812 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1955-56, è soppresso (veggasi l'annessa tabella *B*).

I pagamenti effettuati e gli impegni assunti con imputazione al capitolo aggiunto n. 812 s'intendono rispettivamente effettuati od assunti sul citato capitolo n. 584-*bis* al quale sono altresì trasferiti i residui accertati al 30 giugno 1955 sul capitolo aggiunto n. 866 del bilancio per l'anno finanziario 1955-56.

Art. 15.

Per le finalità di cui al cap. n. 588, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 16.

La spesa autorizzata con l'art. 34 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata per l'anno finanziario 1955-56, di L. 315.000.000, che si attribuiscono al cap. n. 618 e da destinare quanto a L. 115.000.000 e quanto a L. 200.000.000, rispettivamente, per le finalità di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 34 della citata legge regionale, n. 42.

Art. 17.

La spesa autorizzata con l'art. 35 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è aumentata, di L. 80.000.000 che si assegna al cap. n. 622 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 18.

La spesa autorizzata con l'art. 37 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è ulteriormente elevata di L. 177.250.000, che si assegnano quanto a L. 120.000.000 al cap. n. 346 e quanto a L. 57.250.000 al cap. n. 641.

Art. 19.

Per le finalità di cui alla legge regionale 16 febbraio 1951, n. 13, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56 la spesa di L. 25.000.000 che si assegnano al cap. n. 650-*bis* (veggasi la annessa tabella *B*).

Art. 20.

La spesa autorizzata con l'art. 41 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è ulteriormente elevata di L. 5.000.000 che si assegnano al cap. n. 651 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 21.

Per le finalità di cui alla legge regionale 28 marzo 1955, n. 20, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56 la spesa di L. 27.956.060 che si assegna al cap. n. 656 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 22.

La spesa autorizzata con l'art. 42 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è ulteriormente elevata di L. 50.000.000 che si assegnano al cap. n. 657 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 23.

La spesa autorizzata con l'art. 43 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è ulteriormente elevata di L. 199.500.000 che si assegnano ai capitoli numeri 664, 666, 667, 668, 670, 671, 673 e 676 giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 664	L. 10.000.000
Cap. n. 666	» 5.000.000
Cap. n. 667	» 40.000.000
Cap. n. 668	» 7.000.000
Cap. n. 670	» 70.000.000
Cap. n. 671	» 2.000.000
Cap. n. 673	» 3.000.000
Cap. n. 676	» 62.500.000

Art. 24.

Per le finalità del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che si iscrive al cap. n. 688 (veggasi la annessa tabella *B*).

Art. 25.

E' autorizzato, in relazione alle norme in vigore concernenti l'accantonamento della aliquota dell'1% sull'ammontare degli stanziamenti riguardanti lavori per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo, l'accentramento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56, da istituire con decreto dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito delle disponibilità esistenti sui capitoli sui quali lo accantonamento predetto è stato effettuato. Al capitolo stesso affluiranno le disponibilità esistenti sui residui per lo stesso scopo accertati al 30 giugno 1955.

Art. 26.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*, si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 27.

Alle maggiori spese risultanti dalle tabelle *D* ed *E*, si fa fronte, rispettivamente, con le maggiori entrate di cui alle tabelle medesime.

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 maggio 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

PARTE ORDINARIA

a) *in aumento*:

Redditi patrimoniali della Regione

Cap. n. 2. — Redditi di beni considerati immobili, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 5. — Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria, ecc.	»	33.000.000
Cap. n. 7. — Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche	»	100.000
Cap. n. 8. — Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Proventi delle trazzere	»	1.500.000
Cap. n. 12. — Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati, di proprietà della Regione, ecc.	»	1.000.000

Tributi

Cap. n. 21. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L.	357.500.000
Cap. n. 22. — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	»	62.000.000

Tasse ed imposte indirette sugli affari

Cap. n. 30. — Imposta generale sull'entrata	L.	1.150.000.000
Cap. n. 32. — Tassa di bollo	»	100.000.000
Cap. n. 35. — Imposta ipotecaria	»	20.000.000
Cap. n. 39. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari	»	200.000.000
Cap. n. 41. — Tasse sulle concessioni governative	»	390.000.000
Cap. n. 43. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 50 — Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, ecc. . . .	»	18.000.000

Dogane ed imposte indirette sui consumi

Cap. n. 53. — Imposta sul consumo del caffè	L.	50.000.000
Cap. n. 55. — Dogane e diritti marittimi	»	78.000.000
Cap. n. 56. — Sovrimposta di confine, ecc.	»	20.000.000

Proventi dei servizi pubblici minori

Cap. n. 60. — Tasse di pubblico insegnamento	L	88.000.000
Cap. n. 61. — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 62. — Diritti ed emolumenti catastali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 65. — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	»	47.500.000
Cap. n. 66 — Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie, ecc.	»	33.000.000

Proventi e contributi speciali

Cap. n. 88. — Addizionale 5% alle imposte dirette, ecc.	L	130.000.000
Cap. n. 89. — Provento derivante dall'elevazione dal 5 al 10% dell'addizionale alle imposte dirette, ecc. . .	»	120.000.000

Entrate diverse

Cap. n. 96. — Tassa del 10% spettante agli ufficiali giudiziari, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 98. — Ricupero di spese anticipate per volture catastali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 99. — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 100. — Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, ecc.	»	500.000
Cap. n. 108. — Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 120. — Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del Demanio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 121. — Entrate eventuali e diverse delle Amministrazioni regionali . .	»	4.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Imposte transitorie

Cap. n. 122. — Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	L.	353.000.000

Aziende speciali

Cap. n. 189. — Entrate della Gazzetta Ufficiale della Regione	L.	6.000.000
Art. 1. Proventi derivanti dalla vendita, ecc. L. 6.000.000		
Totale degli aumenti dell'entrata	L.	3.810.000.000

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

Bilancio, affari economici e credito

Cap. n. 1. — Spese per l'Assemblea regionale	L.	173.000.000
Cap. n. 5. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 7. — Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc.	»	10.500.000
Cap. n. 9. — Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	42.500.000
Cap. n. 11. — Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	2.000.000
Art. 12. Pubblica istruzione L. 2.000.000		
Cap. n. 17. — Spese d'ufficio, di illuminazione e di riscaldamento. Spese per la cancelleria, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 18. — Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili e suppellettili	»	17.500.000
Cap. n. 27. — Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino dell'Economato, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 29. — Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 32. — Compensi per lavoro straordinario al personale adibito all'Autoparco, ecc.	»	[illegible].580.000
Cap. n. 42. — Spesa per l'acquisto di libri, riviste e giornali	»	500.000

Presidenza della Regione

Cap. n. 75. — Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori	L.	2.000.000
Cap. n. 87. — Biblioteca della Regione. Spesa per acquisto di libri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 89-*bis*. — Spese per il mantenimento del Parco adiacente al palazzo adibito a sede della Presidenza, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 91. — Contributi e concorsi per la organizzazione di convegni, di congressi, ecc.		—
Art. 5. (modificata la denominazione). Contributi per mostre, fiere, mercati, congressi e convegni.		
Cap. n. 92. — Spese per l'organizzazione di convegni, di congressi, ecc.		—
Art. 4 (modificata la denominazione). Spese per la partecipazione a mostre, fiere, mercati, convegni e congressi.		

Agricoltura

Cap. n. 106. — Compensi per lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici	L.	5.000.000
Cap. n. 108. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale degli Uffici periferici	»	20.000.000
Cap. n. 114. — Spese per acquisto di libri, riviste, ecc. .	»	100.000
Cap. n. 117. — Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi, ecc.	»	20.000.000

Bonifica e foreste

Cap. n. 152. — Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi	L.	5.000.000
Cap. n. 159. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	2.000.000

Enti Locali

Spese per l'Amministrazione civile Commissioni provinciali di controllo

Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale degli Uffici delle Commissioni provinciali di controllo (Spesa obbligatoria) L. 23.000.000

Cap. n. 178-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio negli uffici delle Commissioni provinciali di controllo » 1.000.000

Cap. n. 178 IV (di nuova istituzione). — Indennità e rimborsi di spese per missioni » 1.400.000

Cap. n. 178 V (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza per i componenti delle Commissioni provinciali di controllo » 7.500.000

Cap. n. 178 VI. — Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere e calcolatrici » 13.000.000

Cap. n. 178 VII. — Spese d'ufficio, di illuminazione e riscaldamento. Spese per la cancelleria e per la fornitura di stampati. Rilegature » 10.000.000

Cap. n. 178 VIII. — Fitto di locali e canoni di acqua (Spesa obbligatoria) » 2.000.000

Cap. n. 178 IX. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) » 3.000.000

Cap. n. 178 X. — Impianti telefonici e manutenzione di telefoni . » 2.000.000

Finanza, demanio e patrimonio

Cap. n. 180. — Fondo corrispondente ai due quinti della addizionale 5 % ai vari tributi erariali, ecc. L. 52.000.000

Cap. n. 181. — Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc. » 500.000

Cap. n. 185. — Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali » 300.000

Cap. n. 191. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5 % dei vari tributi erariali, ecc. » 78.000.000

Cap. n. 191-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo corrispondente al gettito dell'imposta dei fabbricati non rurali da devolvere a favore dei Comuni, ai sensi dell'art. 258 del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6 (Spesa obbligatoria) » 31.250.000

Cap. n. 191-*ter* (di nuova istituzione). — Fondo corrispondente al 95 % del gettito dell'imposta fondiaria da devolvere a favore dei Comuni e dei liberi Consorzi, ai sensi dell'art. 259 e 261 del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6 (Spesa obbligatoria) » 118.750.000

Cap. n. 224. — Contributi e rimborsi in relazione ai proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari » 192.000.000

Cap. n. 227. — Rimborso di quota parte del gettito dei diritti erariali sugli spettacoli, ecc. » 130.500.000

Cap. n. 227-*bis*. — Somme da corrispondere all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine » 10.000.000

Cap. n. 228. — Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E. da versare alle Amministrazioni comunali, ecc. » 136.500.000

Cap. n. 230. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali, cc. » 4.000.000

Cap. n. 240. — Paghe ed altre competenze di carattere generale a favore del personale temporaneamente assunto per l'accertamento della materia imponibile, ecc. . . . . » 12.000.000

Igiene e sanità

Cap. n. 255. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc. . . . . L. 330.000

Industria e commercio

Cap. n. 277. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. L. 500.000

Cap. n. 283. — Spese per contributi e sussidi per iniziative e ricerche, intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 288. — Spese, contributi e sussidi per studi, ecc. . . . » 10.000.000

Lavori pubblici

Cap. n. 293. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali L. 6.040.000

Cap. n. 295. — Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali » 550.000

Pubblica istruzione

Cap. n. 331. — Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per i concorsi magistrali, ecc. L. 25.000.000

Cap. n. 332. — Stipendi, assegni ed indennità di studio ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari per sdoppiamento di classi, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 336. (modificata la denominazione). — Spese per attività integrative varie di carattere culturale, educativo e ricreativo » 400.000

Cap. n. 346. — Stipendi, assegni, retribuzioni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale al personale direttivo insegnante e non insegnante, ecc. » 120.000.000

Cap. n. 359. — Spese per l'impianto e per il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone » 2.000.000

Cap. n. 360. — Concorso nelle spese di funzionamento della scuola regionale per l'arte della ceramica, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 361. — Concorso nelle spese di funzionamento della Scuola regionale d'arte di Enna, ecc. » 2.838.560

Cap. n. 373. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » 200.000

Cap. n. 381 — Paghe, mercedi ed altre competenze di carattere generale al personale salariato, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 374. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . . » 1.000.000

Turismo e spettacolo

Cap. n. 397. — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali L. 300.000

Cap. n. 399. — Spese per ospitalità . . » 1.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Bilancio, affari economici e credito

Cap. n. 416. — Spese di interesse di Enti di culto, di beneficenza e di assistenza per l'arredamento, ecc. L. 13.000.000

Cap. n. 424. — Fondo da versare alla Sovrintendenza del Teatro Massimo, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 428-*bis*. — Contributi a favore di cooperative edilizie per la costruzione di case popolari . . . » 10.000.000

Presidenza della Regione

Cap. n. 412. (modificata la denominazione). — « Spese per i servizi accessori e statistiche inerenti alle elezioni » »

Cap. n. 451. — Spese per la formazione e per l'espletamento del bando di concorso nazionale per un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 451-*ter*. — Contributi ad Istituzioni, giuridicamente costituite, nelle spese di impianto e di funzionamento di colonie . . . » 50.000.000

Bonifica e foreste

Cap. n. 484. — Spese per l'acquisto di automezzi per la necessità degli uffici periferici L. 993.830

Cap. n. 486. — Indennizzo per minori redditi derivanti da occupazioni di terreni, ecc. » 22.000.000

Enti locali

Cap. n. 500. — Sussidi e concorsi ad Enti che abbiano finalità educative, ecc. L. 15.000.000

Cap. n. 503. — Contributi a favore di Enti pubblici e di Enti privati di assistenza e beneficenza, giuridicamente costituiti, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la riparazione di edifici destinati a brefotrofi, ecc. » 19.500.000

Cap. n. 507. — Sussidi straordinari a favore di Istituzioni private di assistenza e beneficenza » 15.000.000

Cap. n. 508. — Spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, ecc. » 84.500.000

Cap. n. 513. — Fondo per le spese straordinarie, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, da effettuarsi anche mediante l'assegnazione agli organi periferici, ecc. » 154.375.796

Igiene e sanità

Cap. n. 538. — Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo od al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri, ecc. L. 150.000.000

Cap. n. 540. — Contributi per provvedere al l'accrescimento, al rinnovo od al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 546. — Spese per borse di studio, ecc. » 2.000.000

Industria e commercio

Cap. n. 560. — Contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati, ecc. L. 4.950.000

Cap. n. 562. — Contributi ad Enti privati per la partecipazione, con prodotti siciliani, a mostre, ecc. » 5.000.000

Lavori pubblici

Cap. n. 581. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche stradali, ecc. L. 230.000.000

Cap. n. 583. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche edili, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 584-*bis* (di nuova istituzione). — « Spese per la costruzione di edifici pubblici da destinare a sede di servizi di particolare interesse scientifico regionale » » 130 000.000

Cap. n. 587. — Spese per la esecuzione di opere di interessi di Enti pubblici e di Enti privati di assistenza e di beneficenza, ecc. » 13.000.000

Cap. n. 588. — Fondo destinato alla esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di Enti di culto, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 590. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 25.000.000

Lavoro previdenza e assistenza sociale

Cap. n. 611. — Sussidi a lavoratori e alle loro famiglie, ecc. L. 9.000.000

Cap. n. 618. — Contributo della Regione a favore del Fondo Siciliano per l'assistenza, ecc. » 315.000.000

Cap. n. 622. — Somme da versare al Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per finanziare l'acquisto di materiali, ecc. » 80.000.000

Cap. n. 635. — Contributi a favore di cooperative edilizie, ecc. » 2.000.000

Pesca e attività marinare

Cap. n. 639-*bis* (di nuova istituzione). — Spese e contributi ad Enti e Associazioni per studi e ricerche sulla platea marina e sulla fauna ittica. Spese per lo studio della materia relativa alla pesca e alle attività marinare . . L. 5.000.000

Pubblica istruzione

Cap. n. 641. — Contributi a favore di aziende, opifici, ecc. L. 57.250.000

Cap. n. 650-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore dell'Istituto talassografico di Messina » 25.000.000

Cap. n. 651. — Spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 656. — Concorso delle spese occorrenti per il funzionamento della Facoltà di Magistero presso l'Università di Palermo » 27.956.060

Cap. n. 657. — Spesa per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica » 50.000.000

Cap. n. 660. — Spese e contributi per attività integrative di carattere culturale, ecc. » 2.000.000

Trasporti e comunicazioni

Cap. n. 662 (modificata la denominazione). — « Spesa occorrente per l'arredamento di stazioni ad uso di linea automobilistica e relativa progettazione (decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21) (quota dell'opera autorizzata) » . L. —

Turismo e spettacolo

Cap. n. 664. — Contributi e concorsi di carattere straordinario per la stampa e la diffusione di materiale di propaganda, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 666. — Contributi ad Enti ed Istituti per la formazione e per la elevazione professionale del personale addetto a mansioni connesse all'esercizio dell'attività turistica » 5.000.000

Cap n. 667 (modificata la denominazione). — « Contributi e spese per manifestazioni di particolare interesse ai fini dell'incremento del turismo verso la Regione (esclusi i convegni ed i congressi) » » 40.000.000

Cap. n. 668. — Contributi straordinari a favore delle Aziende di cura, ecc. » 7.000.000

Cap. n. 670. — Contributi e concorsi di carettere straordinario, per incoraggiare, sostenere e sviluppare le arti liriche. ecc. » 70.000.000

Cap. n. 671. — Contributi e concorsi di carattere straordinario, per incoraggiare, sostenere e sviluppare le arti drammatiche » 2.000.000

Cap. n. 673. — Spese, contributi e concorsi di carattere straordinario per promuovere, sostenere e sviluppare, nel campo dello spettacolo, manifestazioni, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 676. — Spese, contributi e concorsi per attività e manifestazioni sportive » 62.500.000

Cap. n. 678 (modificata la denominazione). — « Contributi per l'impianto e l'esercizio di attrezzature turistiche attinenti alla viabilità montana e alle comunicazioni marittime, nonchè alle comunicazioni aeree anche a titolo sperimentale » . » —

Cap. n. 679. — Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive, ecc. » 10.000.000

Bilancio, affari economici e credito

Cap. n. 688. — Fondo destinato per la concessione di mutui, ecc. L. 200.000.000

Presidenza della Regione

Aziende speciali

Cap. n. 700. — Spese per la Gazzetta Ufficiale della Regione L. 6.000.000

Art. 1. — Spese di carta e stampa per la « Gazzetta Ufficiale della Regione », ecc. L. 6.000.000

CAPITOLI AGGIUNTIVI

Cap. n. 812. — Spese per la costruzione di edifici pubblici, ecc. (soppresso)

Totale degli aumenti della spesa (competenza) . . . . L. 3.643.164.246

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

Finanze, demanio e patrimonio

Cap. n. 226. — Devoluzione a favore dei Comuni del provento dei diritti erariali, ecc. L. 30.500.000

Pubblica istruzione

Cap. n. 344. — Spese per la vigilanza delle scuole e corsi non governativi L. 2.000.000

Cap. n. 402. — Spese per la formazione e per la elevazione professionale del personale addetto a mansioni connesse all'esercizio dell'attività turistica . . . . » 5.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione

Cap. n. 451-*bis*. — Spese per le colonie istituite dalla Regione . L. 50.000.000

Totale delle diminuzioni della spesa (competenza) L. 87.500.000

Totale netto della spesa (competenza) L. 3.545.664.246

CONTO DEI RESIDUI

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

Finanze, demanio e patrimonio

Cap. n. 226. — Devoluzione a favore dei Comuni del provento dei diritti erariali, ecc. L. 261.511.111

Cap. n. 230. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali, ecc. » 2.824.643

Totale degli aumenti della spesa (residui) L. 264.335.754

Aumento generale della spesa (competenza e residui) . . . . L. 3.810.000.000

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA C.

Tabella dei capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

PARTE ORDINARIA

Enti locali

Cap. n. 178-*bis*. — « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. » L. —

Cap. n. 178 VIII. — « Fitto di locali e canoni di acqua » » —

Cap. n. 178 IX. — « Spese postali, telegrafiche e telefoniche » —

Finanze, demanio e patrimonio

Cap. n. 191-*bis*. — « Fondo corrispondente al gettito dell'imposta dei fabbricati, ecc. » L. —

Cap. n. 191-*ter*. — « Fondo corrispondente al 95% del gettito dell'imposta fondiaria, ecc. » » —

a) *in aumento*:

SPESA

CATEGORIA I *Spese effettive*

Art. n. 1. — Stipendi, salari e paghe, ecc. L. 7.875.112

Art. n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 600.000

Art. n. 6. — Spese ed indennità per viaggi di servizio, ecc. » 1.800.000

Art. n. 9. — Indennità agli amministratori dell'Azienda, ecc. » 1.500.000

Art. n. 12. — Spese di stampa e di propaganda . . . . » 1.800.000

CATEGORIA III *Spese per partite di giro*

Art. n. 26. — Imposta generale sull'entrata L. 400.000

Art. n. 27. — Anticipazioni per conto di terzi . . . . . » 11.000.000

Totale degli aumenti della spesa . . . L. 24.975.112

b) *in diminuzione*:

CATEGORIA I *Spese effettive*

Art. n. 12. — Premio giornaliero di presenza, ecc. L. 675.112

Art. n. 10. — Spese per i servizi termali, ecc. . . . . » 1.900.000

Totale delle diminuzioni della spesa . . L. 2.575.112

Aumento netto della spesa . . . . L. 22.400.000

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA D.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

in aumento:

ENTRATA

PARTE STRAORDINARIA

CATEGORIA II *Movimento di capitali*

Art. 12. — Prelevamento dal fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni, ecc. . . . . L. 283.163.500

SPESA

PARTE STRAORDINARIA

CATEGORIA II - *Movimento di capitali*

Art. n. 31. — Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc. L. 283.163.500

STAGNO D'ALCONTRES

TABELLA E.

Tabella di variazioni agli stati di previsione delle entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

CONTO DELLA COMPETENZA

in aumento:

ENTRATA

PARTE ORDINARIA

CATEGORIA I *Spese effettive*

Art. n. 1. — Proventi degli stabilimenti termali L. 3.000.000

Art. n. 4. — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda . » 7.000.000

PARTE STRAORDINARIA

CATEGORIA I *Spese effettive*

Art. n. 8. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali . . . . . . L. 1.000.000

CATEGORIA III - *Entrate per partite di giro*

Art. n. 12. — Imposta generale sull'entrata sui proventi L. 400.000

Art. n. 13. — Recuperi di anticipazioni per conto di terzi . » 11.000.000

Totale degli aumenti dell'entrata . . L. 22.400.000

a) *in aumento*:

SPESA

CATEGORIA I *Spese effettive*

Art. n. 1. — Stipendi, salari e paghe, ecc.	L.	7.875.112
Art. n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	600.000
Art. n. 6. — Spese ed indennità per viaggi di servizio, ecc.	»	1.800.000
Art. n. 9. — Indennità agli amministratori dell'Azienda, ecc.	»	1.500.000
Art. n. 12. — Spese di stampa e di propaganda	»	1.800.000

CATEGORIA III *Spese per partite di giro*

Art. n. 26. — Imposta generale sull'entrata	L.	400.000
Art. n. 27. — Anticipazioni per conto di terzi	»	11.000.000
Totale degli aumenti della spesa .	L.	24.975.112

b) *in diminuzione*:

CATEGORIA I *Spese effettive*

Art. n. 12. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	L.	675.112
Art. n. 10. — Spese per i servizi termali, ecc.	»	1.900.000
Totale delle diminuzioni della spesa	L.	2.575.112
Aumento netto della spesa	L.	22.400.000

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 19 maggio 1956, n. 33.

Autorizzazione di spesa di lire venticinque miliardi per la costruzione di alloggi a tipo popolare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 34 del 22 maggio* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato all'attuazione di un piano per la costruzione di case a *tipo popolare* in relazione alle esigenze dei singoli centri abitati, da realizzarsi entro il periodo massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le case costruite ai sensi della presente legge sono assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e di riscatto a coloro che abitano in grotte, baracche, scantinati e simili, in alloggi pericolanti o igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in *condizioni di promiscuità.*

Possono altresì essere assegnatari degli alloggi previsti nella presente legge coloro che abitano in locali a spese dei Comuni ovvero *siti in zone da risanare* ovvero soggetti a demolizione per l'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 3.

Il piano di ripartizione finanziario è disposto, su base provinciale, dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, ed approvato dalla Giunta regionale.

Il piano di dettaglio delle opere è predisposto ed approvato dall'Assessore regionale ai lavori pubblici sentito il Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana 18 novembre 1955, n. 477.

Tale piano deve tenere conto dei programmi di edilizia popolare già realizzati e di quelli in corso anche a cura di altri enti, nelle località cui si riferisce ed indicare se le nuove costruzioni sono destinate a costituire un nuovo quartiere urbano, specificando, in tal caso, i servizi pubblici occorrenti.

Il piano, infine, deve tenere in particolare considerazione nell'assegnazione delle somme dei bisogni straordinari dei centri urbani, gravemente colpiti dalla guerra.

Art. 4.

Per la graduale esecuzione del piano, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato, anche su richiesta degli enti esecutori del piano stesso, ad espropriare nel territorio dei singoli Comuni interessati la totalità delle aree necessarie, in base ad un progetto di massima, indipendentemente dalla approvazione dei progetti esecutivi inerenti ai singoli lotti di lavori, da attuare in applicazione della presente legge.

Il progetto di massima è costituito da una planimetria del terreno occorrente e da una relazione contenente la indicazione del numero degli alloggi da costruire, delle opere pubbliche per i servizi generali, delle opere sociali indispensabili ivi compresi gli edifici delle scuole materne e gli asili nido e di quelle per i servizi religiosi, nonchè delle aree occorrenti per pubblici mercati e per campi sportivi rionali, tenuto conto dell'entità numerica della nuova comunità.

Art. 5.

Il prezzo di espropriazione dei terreni e degli immobili che su di essi sorgono è calcolato in base alle norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In tale calcolo il valore venale è determinato senza tener conto degli incrementi di valore derivanti sia direttamente che indirettamente dai programmi previsti nella presente legge, dai programmi e dalla esecuzione di altre opere pubbliche sia statali che regionali e di altri enti pubblici.

Nel caso che le aree espropriate non vengano utilizzate per la costruzione di alloggi e di opere annesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Art. 6.

Gli alloggi da costruire devono essere rispondenti alle esigenze climatiche ed ambientali ed a quelle urbanistiche delle zone in cui devono sorgere, e devono, possibilmente, esser dotati di caratteristiche funzionali rispondenti alle attività economiche degli assegnatari.

In ciascun quartiere e borgata di nuova formazione devono essere previste botteghe artigiane da assegnare, con preferenza agli operatori economici trasferiti nei nuovi quartieri. Nei nuovi edifici debbono essere riservati anche locali da destinare, ove occorra, ai servizi pubblici della municipalità, a farmacie ed al servizio postale.

Art. 7.

Le opere pubbliche per i servizi generali debbono essere previste nei progetti esecutivi relativi alle costruzioni edilizie e possono essere appaltate in unico complesso con quelle delle costruzioni edili, al fine di realizzare una tempestiva ed organica esecuzione dei lavori.

Art. 8

Per la progettazione e l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge e per la gestione degli alloggi si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

Per la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma l'Assessore regionale per i lavori pubblici può avvalersi anche della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Art. 9

La composizione della Commissione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, integrata dall'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, è modificata come segue:

1) un ispettore regionale destinato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, presidente;

2) il capo dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici;

3) un funzionario amministrativo del predetto Assessorato;

4) tre ingegneri scelti tra i funzionari statali in servizio nella Regione o tra i funzionari dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici;

5) un ingegnere ed un architetto, liberi professionisti;

6) un esperto in materia igieno-sanitaria;

7) un rappresentante dell'Assessorato regionale del bilancio, affari economici e credito;

8) un rappresentante dell'Assessorato regionale del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Alle mansioni di segreteria sono addetti due funzionari di cui uno di grado non inferiore al 9°.

I componenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonchè i funzionari addetti al servizio di segreteria sono designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Tale Commissione è competente ad esaminare senza limite di importo, anche la parte dei progetti relativi alle opere pubbliche dei servizi generali e quelle delle opere sociali e dei servizi religiosi, quando al finanziamento relativo si provvede con i fondi autorizzati con la presente legge e con altri fondi regionali, anche se erogati sotto forma di contributo.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del piano di dettaglio, il sindaco del Comune interessato procede alla dichiarazione di inabitabilità dei locali di cui all'art. 2 e predispone l'elenco nominativo delle famiglie da trasferire, accompagnato dalle relative schede anagrafiche.

Il sindaco può, altresì, in relazione al secondo comma dell'art. 2, predisporre gli elenchi delle famiglie allocate in locali siti in zone da risanare o soggetti a demolizione per l'esecuzione di opere pubbliche.

Sono escluse dalla assegnazione quelle famiglie che per qualsiasi motivo si siano sostituite a quelle risultanti all'atto del rilevamento nei locali di cui al primo e secondo comma o che abbiano preso alloggio in locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

A parità di condizioni hanno la precedenza nella assegnazione le famiglie allocate in ambienti inidonei da più lungo tempo e il cui nucleo familiare risulti più numeroso come pure quelle che hanno nel propro seno componenti affetti da malattie croniche o persone di età avanzate.

Art. 11.

Agli effetti delle assegnazioni degli alloggi gli elenchi di cui al precedente articolo sono esaminati dalla Commissione prevista dall'art. 9 del decreto legislativo Presidenziale 12 luglio 1952, n. 11, modificato con l'art. 28 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32. La Commissione è integrata da un rappresentante delle famiglie interessate, nominato dal Consiglio comunale.

Gli elenchi sono resi esecutivi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 12.

Sono vietati la cessione a qualsiasi titolo ed il subaffitto dello alloggio assegnato. L'inosservanza di tale divieto comporta la revoca dell'assegnazione.

Gli assegnatari devono occupare ed abitare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

Per la revoca e lo sfratto si applica l'art. 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Lo sfratto può essere disposto anche per fatti che offendono la moralità pubblica, accertati a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

All'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, il sindaco provvede alla demolizione dei locali dichiarati inabitabili ed esistenti su suolo pubblico, nonchè alla ostruzione delle grotte, caverne e locali simili.

Il sindaco con propria ordinanza dispone la demolizione dei locali inabitabili esistenti sul suolo privato, stabilendo un termine per l'esecuzione da parte dei proprietari. In caso di inadempienze provvede di ufficio; le spese relative sono a carico dei proprietari.

La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo grava sul fondo a disposizione, accantonato sull'importo del progetto di costruzione dei nuovi alloggi, salvo recupero delle somme erogate ai sensi del secondo comma.

Art. 14.

Le norme di cui all'art. 153 lettera *b*) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, si applicano anche quando trattasi di alloggi costruiti con il concorso o il contributo della Regione siciliana o a totale carico di questa ultima.

Art. 15.

Il Governo della Regione è autorizzato ad eseguire, in applicazione del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, pagamenti in anticipazione sulle rate annuali stanziate nel bilancio dello Stato per costruzioni da eseguirsi nel territorio della Regione, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, con l'osservanza della procedura tecnico-amministrativa e di tutte le altre norme contenute nella legge stessa.

A tal fine è autorizzata la stipula di apposite convenzioni con gli enti incaricati dell'esecuzione delle opere per l'appalto dei lavori e per il pagamento degli stati di avanzamento in anticipo sulle rate annuali dello stanziamento statale, relativamente ai progetti che abbiano riportato la prescritta approvazione ai sensi della citata legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il rimborso delle somme anticipate dalla Regione ai sensi del primo comma è garantito dalla cessione dei relativi crediti da parte delle imprese appaltatrici, soggetta all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 16.

Per le aree occupate ai sensi della presente legge, delle leggi regionali 12 aprile 1952, n. 12, 20 aprile 1953, n. 30, 10 luglio 1953, n. 38, 12 febbraio 1955, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni, l'Intendente di finanza, su presentazione del verbale di temporanea occupazione, dispone la sospensione del pagamento dell'imposta fondiaria e di qualsiasi altra imposta e contributo iscritti a ruolo e delle eventuali indennità di mora.

Lo stesso Intendente, su istanza dei proprietari interessati, corredata da certificato dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici, che attesti l'esecuzione delle opere previste, dispone per la parte di terreno occupato la cancellazione dai ruoli delle imposte e contributi sopradetti.

Art. 17.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata le spesa di lire venticinque miliardi a carico del bilancio della Regione, da ripartirsi come segue:

lire due miliardi a carico del corrente esercizio finanziario;

lire tre miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1956-57;

lire quattro miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1961-62.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si farà fronte utilizzando le somme comunque disponibili sul bilancio della Regione nonchè gli avanzi di gestione degli esercizi finanziari precedenti.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Le opere previste dalla presente legge sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

Per gli atti di espropriazione si applica la procedura abbreviata stabilita dall'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 19.

Il Governo è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica della Regione siciliana adottando le necessarie norme di coordinamento e di integrazione di quelle vigenti.

Art. 20.

Le disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge si intendono anche nel caso di applicazione di nuovi sistemi costruttivi o di prefabbricati.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ALESSI

FASINO — LO GIUDICE
STAGNO D'ALCONTRES

DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 1956, n. 3.

Disciplina per l'uso degli apparecchi per la produzione di acque e bevande gassate e regolamentazione dei locali delle fabbriche.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 16 *giugno* 1956).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visti gli articoli 242, 243 e 247 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 115 e 124 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601, concernente l'approvazione del vigente regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassose;

Considerata l'opportunità e l'utilità di integrare con altre norme regolamentari, nel territorio della Regione la disciplina stabilita col citato regolamento 29 ottobre 1931, n. 1601, dato che detta disciplina regolarmente si presenta imperfetta di fronte ai rapidi progressi compiuti dalla tecnica degli ultimi venticinque anni;

Su proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità di concerto con quello per l'industria ed il commercio;

Visto il parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 12 luglio 1955;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 23 dicembre 1955;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601, ed ogni altra norma in materia, è vietato, per la chiusura delle bottiglie contenenti prodotti gassati, l'impiego di tappi ricavati da latta di recupero o da qualsiasi altro materiale di analoga provenienza.

Art. 2.

Gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e per il riempimento delle bottiglie, come pure le vasche e gli impianti per la pulitura delle bottiglie del relativo materiale di chiusura di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 16 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601, devono avere le seguenti caratteristiche;

A) tutti gli apparecchi ed i macchinari impiegati sia per il lavaggio delle bottiglie, come per ciascuno dei cicli di fabbricazione, devono essere di tipo automatico;

B) le bottiglie ed i relativi congegni di chiusura, prima dell'impiego, devono essere convenientemente trattati con soluzione di detergenti in acqua calda a non meno di 60°C. Successivamente essi devono essere soggetti a sciacquatura con acqua potabile sino ad eliminazione di ogni traccia del detersivo impiegato;

C) la preparazione degli sciroppi deve avvenire a mezzo di apparecchi meccanici che permettano di sciogliere lo zucchero a freddo ed a caldo in recipienti idonei e ben protetti, composti di materiale inattaccabile dai liquidi in lavorazione, come vetro, gres porcellana, acciaio inossidabile, al nichel cromo, al molibdeno;

D) il travaso degli sciroppi o dei succhi dai serbatoi, nell'apparecchio di dosatura per bottiglie, deve essere realizzato automaticamente;

E) le macchine, gli apparecchi, i recipienti, i serbatoi, le capsule di chiusura e tutto il materiale adoperato nella fabbricazione devono essere tenuti in ogni momento, in condizioni di assoluta pulizia.

Art. 3.

I locali delle fabbriche per la produzione di acque e bevande gassate, oltre a possedere i requisiti previsti dal regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601, devono essere costituiti disposti e sistemati come appresso:

a) devono comprendere: gli ambienti riservati alle macchine, quelli destinati alla conservazione delle materie prime, quelli adibiti a preparazione degli sciroppi e gli ambienti destinati alla lavatura, detersione e preparazione delle bottiglie.

Gli ambienti di cui sopra, pur rimanendo fra loro distinti, devranno tuttavia essere intercomunicanti, ad eccezione dei locali adibiti alle caldaie, al deposito dei combustibili ed alla spedizione, i quali, invece, resteranno separati dagli altri;

b) i locali adibiti a spogliatoio devono essere convenientemente attrezzati in rapporto alla mano d'opera dipendente.

Essi debbono, inoltre, essere forniti di gabinetti di decenza, di lavandini, di doccie e di latrine costruiti secondo i precetti igienici.

Le latrine, i lavandini e gli spogliatoi riservati al personale devono essere separati per sesso e, in ogni caso, il loro accesso dovrà essere separato dai locali destinati alla lavorazione;

c) le pareti interne degli ambienti destinati alla lavorazione devono essere rivestite con materiale impermeabile e lavabile fino ad una congrua altezza e non possono essere attraversate, all'interno o in superficie, da tubi per lo scarico di fognature o di immondizie;

d) le porte e le finestre devono avere sistemazioni adeguate per proteggere gli ambienti della fabbrica da mosche, insetti, topi e parassiti;

e) i locali adibiti a fabbriche di acque e bevande gassate non possono avere destinazione diversa da questo unico scopo, devono essere sistemati in modo da evitare ogni contatto contaminatore con l'esterno e mantenuti costantemente in condizioni di assoluta pulizia;

f) il locale per la preparazione e conservazione degli sciroppi deve essere esclusivamente destinato a tale uso.

Esso deve essere provvisto di lavandino smaltitoio ad acqua corrente calda e fredda.

Art. 4.

Durante la lavorazione gli uomini indosseranno tute pulite e le donne grembiuli e cuffie.

Tutto il personale di lavoro deve avere subita la visione sanitaria, a norma dell'art. 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 5.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i proprietari di fabbrica di acque e bevande gassate dovranno richiedere al sindaco il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con le modalità previste dal regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601.

Nel caso in cui le fabbriche, a seguito degli accertamenti effettuati, non rispondano ai requisiti voluti dal regio decreto 29 ottobre 1931, n 1601, e dal presente regolamento e non offrano le necessarie garanzie igienico sanitarie, il sindaco, su parere dell'Ufficiale sanitario intimerà all'esercente di eseguire i lavori necessari, prefiggendogli un congruo termine per la esecuzione, trascorso il quale, ove non abbia ottemperato alla ingiunzione, disporrà la sospensione dell'esercizio.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso nei termini e modi di cui all'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601.

Le spese per i sopraluoghi e le eventuali analisi sono a carico dell'esercente.

Art. 6.

Ai contravventori alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 23 marzo 1956

ALESSI

SALAMONE — BONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo, addì 25 maggio 1956. Registro n. 1, foglio n. 105.

LEGGE 22 giugno 1956, n. 34.

Sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari aventi i requisiti di mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 23 *giugno* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con provvedimento dell'Assessore per la pubblica istruzione viene indetto presso ciascun Provveditorato agli studi della Regione siciliana un concorso per soli titoli riservato agli insegnanti elementari aventi i requisiti di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono avere esercitato per non meno di tre anni, a datare dall'anno scolastico 1950-51, l'insegnamento in scuole elementari statali o parificate e debbono avere conseguito nell'ultimo triennio la classifica di « buono ».

Il limite di età per la partecipazione al concorso è protratto fino al compimento del 45° anno di età.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici compileranno unica graduatoria di merito.

A disposizione di tale graduatoria saranno messi, nel prossimo concorso magistrale ordinario della Regione, i posti di ruolo organico di cui alle leggi nazionali 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, che risulteranno non attribuiti agli insegnanti vincitori del concorso generale per titoli ed esami in possesso dei requisiti di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, invalidi per fatti di guerra ed invalidi per servizio.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui al primo comma del presente articolo saranno immessi nel ruolo organico limitatamente ai posti disponibili ai sensi del secondo comma.

Art. 4.

L'Assessore alla pubblica istruzione è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 giugno 1956

ALESSI

CANNIZZO

LEGGE 22 giugno 1956, n. 35.

Norme per il finanziamento di posti di professore e di assistente universitario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 23 *giugno* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'onere annuale a carico della Regione siciliana per ciascuno dei posti di professore di ruolo nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali con legge della Regione è stata autorizzata la stipula di apposita convenzione con l'Università interessata, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1955-56, alla somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra.

La Regione assume altresì a proprio carico l'onere che, per i posti predetti, e per quelli di assistente previsti dalle leggi regionali, derivi da miglioramenti economici a favore dei professori e degli assistenti delle Università degli studi della Repubblica, nonchè per il trattamento di cessazione dal servizio per tutta la durata della convenzione e della eventuale proroga.

Art. 2.

Gli Assessori regionali interessati sono autorizzati ad elevare a venti anni la durata delle convenzioni stipulate o da stipulare con le Università degli studi della Sicilia, in esecuzione delle leggi regionali autorizzanti la stipula delle convenzioni medesime per la istituzione di posti di professori di ruolo o di assistenti.

Art. 3.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad includere, con proprio decreto, il capitolo di spesa relativo all'onere di cui alla presente legge fra quelli aventi carattere di spese obbligatorie e a provvedere alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per adeguare lo stanziamento del capitolo stesso agli oneri scaturenti dalla presente legge, a termini dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, utilizzando lo stanziamento del capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 giugno 1956

ALESSI

CANNIZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 22 giugno 1956, n. 36.

Borsa di studio « Prof. Luca Pignato ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 23 *giugno* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In onore di Luca Pignato è intitolata ed istituita, a decorrere dall'anno scolastico 1955-56, una borsa di studio di L. 100.000 da assegnare annualmente, su designazione del Consiglio di presidenza del liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta, all'alunno che abbia conseguito la migliore votazione agli esami di maturità classica con media non inferiore ai sette decimi.

A parità di merito la borsa di studio viene conferita al candidato che versa in condizioni economiche più disagiate.

Art. 2.

La somma occorrente è prelevata dai fondi di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1949, n. 48, modificata con decreto legislativo Presidenziale Regione 12 dicembre 1949, n. 34 ratificato con la legge regionale 27 febbraio 1950, n. 15, previa soppressione di una delle borse di studio di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 della citata legge 8 agosto 1949, n. 48.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 giugno 1956

ALESSI

CANNIZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 25 giugno 1956, n. 37.

Proroga delle provvidenze straordinarie in favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 28 *giugno* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le provvidenze stabilite col decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, ratificato con legge regionale 18 luglio 1952, n. 39, sono prorogate sino al 30 giugno 1960, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 2 del citato decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, è aumentato al 40% nei confronti dei coltivatori diretti o delle cooperative agricole e di allevamento regolarmente iscritte nell'apposito registro prefettizio.

Art. 3.

L'Osservatore avicolo di Messina è trasformato in Centro avicolo ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298.

L'Assessore all'agricoltura provvederà alla definizione degli accordi e alle regolamentazioni occorrenti.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 da ripartire in cinque esercizi a decorrere da quello in corso.

Detta spesa è destinata per un'aliquota non inferiore al 30% per l'incremento della pollicoltura e della coniglicoltura a carattere rurale.

Per provvedere alle spese di impianto del Centro avicolo di Messina è autorizzata la spesa di L. 15.000.000.

Per i contributi a carattere continuativo o straordinario previsti dall'art. 3 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, sarà provveduto annualmente con la legge di bilancio.

All'onere gravante sull'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955-56.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare l'occorrente variazione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 giugno 1956

ALESSI

MILAZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 25 giugno 1956, n. 38.

Proroga delle provvidenze relative all'incremento olivicolo nell'ambito regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 28 *giugno* 1956).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le provvidenze stabilite con la legge regionale 3 luglio 1950 n. 50, sono prorogate sino al 30 giugno 1960.

Art. 2.

Per l'amminissione al contributo di cui alla presente legge, a iniziare dall'esercizio 1956-57, gli interessati dovranno presentare istanza all'Assessorato dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale competente per territorio. Sono ammissibili a contributo gli impianti o gli innesti per cui sarà data preventiva autorizzazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

La concessione del contributo per le domande di cui all'art. 2 è condizionata, oltre all'attecchimento risultante alla primavera dell'annata agraria successiva, al minimo di 10 innesti su oleastri sparsi o di trenta piante innestate per i piccoli fondi di estensione fino a 10 ettari, in numero 100 per i fondi da 10 a 50 ettari ed in numero 250 per i fondi superiori ai 50 ettari.

La concessione del contributo è altresì condizionata alla attuazione dei normali obblighi culturali.

Art. 4.

Il contributo da concedere per le domande di cui all'art. 2 della presente legge viene fissato nella seguente misura:

L. 100 per ogni innesto eseguito su oleastri sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione agraria o fondiaria;

L. 150 per ogni innesto su oleastri in terreni non coltivati;

L. 200 per ogni pianta di olivo da seme a dimora già innestata.

Art. 5.

La spesa inerente all'attuazione della presente legge è stabilita in L. 80 milioni per l'anno finanziario 1955-56, in L. 50 milioni per l'esercizio 1956-57; per gli esercizi successivi fino al 1959-60 sarà provveduto con la legge di bilancio.

Della spesa autorizzata con il presente articolo una quota non inferiore al 50% è destinata alla corresponsione dei contributi alla piccola e media proprietà.

Art 6.

All'onere gravante sull'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare l'occorrente variazione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 giugno 1956

ALESSI

MILAZZO — STAGNO D'ALCONTRES

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4103602) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 200